

IL Geo METRA

COSTRUZIONE
AMBIENTE
TERRITORIO

Iscrizione Tribunale Torino n. 13/2019



L'Educatore della Provvidenza
pag. 12



Un veloce Geometra pag. 18



Il taglio boschivo pag. 40



n. 2 - 2020

**Organo del Collegio dei Geometri di
Torino e Provincia e del Collegio dei
Geometri della Valle d'Aosta**

Direttore responsabile

LUISA ROCCIA

Consigliere responsabile

MARIO ZUCCOTTI

Redazione e impaginazione

GIORGIA LOMBARDINI

**Direzione, Redazione,
Amministrazione, Pubblicità:**

Via Toselli 1- 10129 Torino

Tel. 011537756 - fax 011533285

e-mail: segreteria@collegiogeometri.to.it

**Hanno collaborato a questo
numero:**

SIMONA AIMINO, STEFANO

ARMELLINO, FABRIZIO ALBANO,

DEBORAH BERTOCCHI, FEDERICA

COSENTINO, FRANCESCO

COSENTINO, MICHELE MONTRANO,

STUDIO OSELLA

Stampa e fotolito:

Tipografia Melli - Borgone di Susa

Tel. 011.96.46.367

Reg. Trib. Torino n. 13 del 22 febbraio 2019

Pubblicazione mensile con pubblicità inferiore al 50%

Le opinioni espresse negli articoli appartengono ai singoli autori dei quali si intende rispettare la libertà di giudizi, lasciando agli stessi la responsabilità dei loro scritti.

Associato
all'Unione Stampa Periodica Italiana

Introduciamo, con questo numero, la nuova Rubrica "GeoHistory" attraverso la quale il Collegio è intenzionato a valorizzare, attraverso articoli dedicati, ciò che gli Iscritti hanno saputo realizzato di importante, durante la propria attività lavorativa, ma non solo.

Infatti, come forse non tutti sanno, molti dei nostri storici Lettori iscritti al Collegio, si sono saputi distinguere in ambito lavorativo così come nelle arti: dalla Poesia alla Pittura e Scultura, sino allo Sport e in taluni casi la Professione si è saputa fondere con la loro abilità, valorizzandola e offrendo, in alcuni casi, anche ulteriori opportunità lavorative!

Quindi nella nuova Rubrica che introduciamo nel secondo numero dell'anno, ci proponiamo di raccogliere tutte le memorie di chi ritenga di aver compiuto "delle cose importanti" nell'arco della propria vita professionale che siano meritevoli di essere raccontate!

Crediamo fermamente che la memoria collettiva aiuti noi ad allontanare il più possibile l'oblio, oltre che a far sì che i giovani Colleghi possano comprendere quanto siano profonde le radici della nostra Categoria.

In attesa dei Vostri "preziosi curricula", Vi auguriamo buona lettura.

Luisa Roccia

RUBRICA "DOMANDE & RISPOSTE"

Argomento: CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE SOCIETÀ'

DOMANDA:

Siamo due iscritti del Collegio di Torino e ci è stata fatta una proposta per la creazione di una nuova società di tipo imprenditoriale per la gestione, tramite un franchising, di subaffitti a studenti universitari. Pertanto, prima di poter eventualmente iniziare questo tipo di attività gradiremmo sapere: 1) se esiste qualsiasi tipo di eventuale incompatibilità di questo tipo di attività (non si tratta di mediazione né di affittacamere) con la professione di geometra; 2) se esiste incompatibilità con la Cassa Geometri, in quanto sarà necessaria l'iscrizione all'INPS e se, nell'eventuale modifica o passaggio di qualsiasi metodologia contributiva si rischia di perdere quanto già precedentemente versato alla Cassa Geometri (cosa già successa ad un ingegnere di nostra conoscenza iscritto Inarcassa); 3) se noi, in quanto soci di studio associato possiamo anche essere amministratori o soci di società di capital tipo SRL o SRLS.

RISPOSTA:

L'esercizio della professione contestualmente ad altra attività economica commerciale, come può essere quella della locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto) – generalmente non genera situazioni di incompatibilità, seppure venga svolta in forma societaria, fermo restando che fiscalmente le due attività dovranno avere contabilità separate e che la copertura previdenziale della Cassa Geometri riguarderà solo ed esclusivamente i corrispettivi prodotti per lo svolgimento dell'attività professionale.

Gli utili percepiti dai Geometri derivanti dalla partecipazione della società, escludendo che questa operi nel settore professionale, non sono cumulabili con i redditi derivanti all'esercizio della professione e quindi non possono essere assoggettati alla previdenza della Cassa.

Ufficio Iscrizioni, Variazioni e Vigilanza Cassa Geometri



L'Educatario della Provvidenza, pag. 12



Un veloce Geometra, pag. 18



Un difficile rapporto tra Committente e Coordinatore per la sicurezza, pag. 26



Mostra-documentario a Villa Remmert, pag. 50

Editoriale

pag. 2

Argomenti legislativi

Il Decreto "Liquidità"

pag. 4

Studio Osella Dottori Commercialisti

Focus

L'Educatario della Provvidenza

pag. 12

GeoHistory

Un veloce Geometra

pag. 18

Francesco Cosentino

Sicurezza

La sicurezza negli Studi Professionali

pag. 23

Fabrizio Albano

Un difficile rapporto tra Committente e Coordinatore per la sicurezza

pag. 26

Michele Montrano

Professione

Gratuito Patrocinio

pag. 30

Federica Cosentino

Gli aggiornamenti catastali nelle CTU

pag. 32

Deborah Bertocchi

Distanze tra i fabbricati

pag. 36

Stefano Armellino

Sentenze in breve per la professione

pag. 39

Territorio

Il taglio boschivo

pag. 40

Simona Aimino

Scuola e Formazione

Mostra-documentario a Villa Remmert

pag. 50

IL DECRETO "LIQUIDITA'"

LE PRINCIPALI NOVITA'

A CURA DELLO
STUDIO OSELLA
DOTTORI
COMMERCIALISTI

SILVIA OSELLA
Dottore Commercialista
Revisore Contabile
Consulente del Giudice

CINZIA PERETTI
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Come noto, a seguito del protrarsi dell'emergenza COVID-19 è stato pubblicato sulla G.U. 8.4.2020, n. 94 (edizione straordinaria) il DL n. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità", contenente "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", in vigore dal 9.4.2020, finalizzate all'accesso al credito per le imprese, alla sospensione dei versamenti fiscali / previdenziali / assicurativi, nonché altri interventi di aiuto per fronteggiare la situazione di crisi.

Oltre alle specifiche disposizioni relative alle nuove sospensioni dei versamenti tributari / contributivi, previste dagli artt. 18 e 21 del citato Decreto (si veda circolare di studio del 10/04/2020), che vanno ad aggiungersi alle sospensioni già stabilite dal DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", il Legislatore ha introdotto ulteriori previsioni di seguito esaminate. Il DL 23/2020 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

1. GARANZIE PUBBLICHE A FAVORE DELLA LIQUIDITÀ DI IMPRESE E PROFESSIONISTI

Si tratta del significativo potenziamento del fondo centrale di garanzia PMI rivolto a imprese e professionisti fino a 499 dipendenti, per favorire l'erogazione a loro favore, da parte dei soggetti finanziatori, di prestiti garantiti fino a 5 milioni di importo (si veda punto 1.1 e tabella riepilogativa Fondo di Garanzia pag. 4).

A tale misura si aggiunge anche la nuova garanzia SACE a copertura di finanziamenti bancari, prevista, sia per i soggetti che abbiano esaurito

il proprio plafond presso il Fondo Centrale di garanzia PMI, sia per le imprese di grandi dimensioni (si veda punto 1.2 e tabella riepilogativa SACE pag. 6).

È opportuno che imprese e professionisti interessati contattino con celerità le banche o gli intermediari finanziari di riferimento per inoltrare le richieste di finanziamenti e valutare le opzioni migliori.

È importante sottolineare che, al fine di cogliere al meglio la portata delle norme in questione, sarà necessaria un'attenta pianificazione delle dinamiche finanziarie aziendali, dotandosi di adeguati strumenti e competenze, per garantire il fabbisogno finanziario necessario, nonché l'effettiva capacità di rimborso prospettiva degli impegni assunti.

1.1 POTENZIAMENTO TEMPORANEO DEL FONDO DI GARANZIA PER LE PMI

Sono state incrementate le misure volte ad evitare crisi di liquidità per le imprese, estendendo l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI, di cui alla l. 662/1996, attraverso alcune modifiche alla disciplina ordinaria, che rimarranno operative fino al 31 dicembre 2020:

- la garanzia è concessa a titolo gratuito, sospendendo l'obbligo di versamento di commissioni al Fondo, ove previste;
- l'importo massimo garantito è aumentato a 5 milioni per singola impresa con un numero di dipendenti inferiore a 499;
- la copertura diretta, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è pari al 90% dell'ammontare di ciascun finanziamento, stabilendo che la durata delle operazioni dev'essere fino a 72 mesi. L'importo massimo finanziabile non può superare, alternativamente, i seguenti parametri:
 - il doppio della spesa salariale annua del be-

neficiario alla data del 2019 o ultimo anno disponibile. Il costo della spesa salariale deve considerare gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa. Per le imprese che sono state costituite dopo il 1° gennaio 2019, il valore del prestito deve essere inferiore rispetto alla previsione dei costi salariali dei primi due anni successivi alla costituzione;

- il 25% del fatturato totale del beneficiario per l'anno 2019;

- il fabbisogno, attestato da autocertificazione, dei costi per capitale di esercizio e costi di investimenti nei successivi 18 mesi, per le piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti inferiore a 499;

- la copertura in riassicurazione, anche mediante ricorso a sezioni speciali, è pari al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria che diventa il 100% se interviene in riassicurazione il Confidi, con una copertura di quest'ultimo che non deve superare il 90%. Le percentuali sono in garanzia diretta l'80% e in riassicurazione il 90%;

- sono ammissibili al Fondo di garanzia anche operazioni di rinegoziazione del debito, con copertura diretta all'80% o con riassicurazione al 90%, a condizione che il soggetto finanziatore conceda nuova finanza almeno per il 10% del debito residuo;

- la garanzia sarà allungata automaticamente nell'ipotesi di moratoria o sospensione del finanziamento correlate all'emergenza COVID-19;

- sono ammesse in garanzia le richieste da parte di beneficiari che presentano posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31 gennaio 2020;

- sono escluse, invece, le imprese che presentano posizioni classificate come "sofferenza";

- è prevista l'eliminazione della commissione di mancato perfezionamento per tutte le operazioni al di sotto di una soglia fisiologica di operazioni deliberate e non perfezionate;

- per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a 500.000 euro, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;

Sommario:

1. *Garanzie pubbliche a favore della liquidità di imprese e professionisti*
2. *Differimento entrata in vigore codice della crisi d'impresa*
3. *Postergazione finanziamenti soci*
4. *Acconti Irpef / Ires / Irap 2020*
5. *Proroga termini consegna / trasmissione certificazioni uniche 2020*
6. *Proroga validità c.d. "durf" appalti / subappalti "labour intensive"*
7. *Imposta di bollo su fatture elettroniche*
8. *Regime fiscale dividendi a società semplici*
9. *Credito d'imposta acquisto dispositivi di protezione*
10. *Indennità professionisti con casse private*

- è prevista una garanzia a copertura del 100% a favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, che autocertifichino di aver subito danni dall'emergenza COVID-19.

I prestiti possono raggiungere un importo massimo pari al 25% del fatturato, come da ultimo bilancio depositato o dichiarazione fiscale presentata, nel limite massimo di € 25.000. In questo caso le banche potranno erogare i prestiti senza attendere il via libera del Fondo di Garanzia.

Per questa misura è inoltre stabilito che il finanziamento preveda una durata fino a 72 mesi e un preammortamento di almeno 24 mesi, con un tasso di interesse che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso individuato dal decreto.

Si deve trattare di un nuovo finanziamento, che determini un ammontare di esposizione superiore rispetto alla data di entrata in vigore del decreto.

Il soggetto che richiede il finanziamento assistito da garanzia di importo sino a Euro 25.000 deve presentare alla banca l'apposito modulo predisposto dal Fondo di garanzia "Allegato 4-bis", scaricabile dal sito <https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica>.

- è prevista una garanzia che può arrivare al 100%, anche cumulato con ulteriori garanzie concessa dal Confidi o di altro soggetto abilitato, per imprese con ammontare di ricavi non superiore a € 3.200.000, la cui attività sia

Riferimenti:

- DL n. 23/2020

stata danneggiata dall'emergenza Covid-19. La garanzia è prevista a copertura di prestiti il cui valore non può superare il 25% dei ricavi. L'erogazione del prestito deve riguardare un nuovo finanziamento alla data del presente decreto;

- è possibile richiedere una garanzia anche su operazioni finanziarie erogate da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque successivamente al 31 gennaio 2020;

- in merito alla documentazione antimafia, in attesa del suo rilascio, l'aiuto è concesso sotto condizione risolutiva che può portare alla revoca dell'aiuto qualora, al ricevimento della predetta documentazione, la medesima evidenzia delle cause interdittive;

- è elevato a € 40.000 l'importo massimo per le operazioni di microcredito (art. 111 del d.lgs. n. 385/1993), con relativo aggiornamento del D.M. 17 ottobre 2014, n. 176;

- sono estese anche al settore dell'agricoltura e della pesca le disposizioni in materia di Fondo centrale di garanzia per le PMI, attraverso le specifiche garanzie rilasciate da ISMEA, che avrà a disposizione 100 milioni da utilizzare per tali misure di garanzia;

- potranno continuare a godere della garanzia all'80% i finanziamenti che non rispettino i requisiti di durata e importo sopra indicati (es.: durata superiore a 72 mesi), fino al 31 dicembre 2020 a favore di imprese che impiegano fino a 499 dipendenti.

Le principali caratteristiche della misura in oggetto possono essere sintetizzate come segue.

Il Fondo Centrale di garanzia per le PMI (art. 13 del Decreto "Liquidità")	
Beneficiari	• PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni • imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 Possono inoltre presentare richiesta: • imprese che in data successiva al 31 dicembre 2019 hanno presentato concordato con continuità, accordo di ristrutturazione, piano attestato • imprese con posizioni classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate", purché non precedente al 31 gennaio 2020
Finanziamenti ammessi	a) 5 milioni per ogni singolo soggetto b) nuovi finanziamenti c) operazione di rinegoziazione con nuovo finanziamento per almeno il 10% del debito residuo
Copertura del fondo, percentuale di garanzia e importo massimo del finanziamento	• garanzia diretta: • percentuale garantita 90% su il maggiore tra: - il 25% del fatturato 2019; - il doppio della spesa salariale annua 2019; - il fabbisogno per costi di capitale di esercizio e per costi di investimento per i successivi 18 mesi (per le PMI) ovvero 12 mesi (per le imprese di dimensione maggiore) come attestato da apposita autocertificazione del beneficiario • percentuale garantita 100% fino al 25% dei ricavi da ultimo bilancio/dichiarazione fiscale per PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa arti o professioni, nel limite massimo di € 25.000 (modulo predisposto dal Fondo di garanzia "Allegato 4-bis", scaricabile dal sito https://www.fondidigaranzia.it/normativa-e-modulistica) • garanzia cumulabile: • percentuale garantita 100% (90% diretta e 10% Confidi o altre garanzie) fino al 25% dei ricavi per imprese con fatturato inferiore ad € 3.200.000 nel limite massimo di € 800.000 • percentuale garantita 80% + 10% (in riassicurazione) per operazioni di rinegoziazione del debito.
Costo della garanzia	Garanzia è concessa a titolo gratuito
Procedura semplificata	Per i prestiti < € 25.000 non occorre che le banche attendano il via libera del Fondo di Garanzia
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni. Per prestiti < € 25.000, almeno 24 mesi di preammortamento.

1.2 SACE SPA- GARANZIE PER I FINANZIAMENTI

Fino al 31 dicembre 2020, tramite l'intervento di SACE saranno fornite garanzie al sistema bancario per supportare la concessione di nuovi finanziamenti "sotto qualsiasi forma". L'importo complessivo massimo degli impegni di SACE è pari a 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione Europea n. 2003/361/CE, ivi inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, che abbiano pienamente utilizzato ed esaurito la loro capacità di accesso al Fondo.

Le garanzie coprono nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito e sono rilasciate alle seguenti condizioni:

a) entro il 31 dicembre 2020, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 24 mesi;

b) alla data del 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non deve rientrare nella categoria delle imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alla data del 29 febbraio 2020 non deve risultare presente tra le esposizioni deteriorate della banca, come definite ai sensi della normativa europea;

c) l'importo del prestito assistito da garanzia non è superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

1) 25% del fatturato annuo relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;

2) il doppio dei costi del personale sostenuti in Italia relativi al 2019, come risultanti dall'ultimo bilancio ovvero dai dati certificati se l'impresa non ha ancora approvato il bilancio; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa.

Ai fini della verifica dei suddetti limiti si fa riferimento al valore del fatturato in Italia e al costo del personale sostenuto in Italia, ovvero su base consolidata qualora l'impresa appartenga ad un gruppo. Inoltre, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di più finanziamenti

assistiti dalla garanzia ovvero di altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il medesimo gruppo quando la prima è parte di un gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla garanzia in oggetto, gli importi di detti finanziamenti si cumulano. d) la garanzia agisce secondo le seguenti soglie massime:

- 90% dell'importo del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;

- 80% dell'importo del finanziamento per imprese con valore del fatturato tra 1,5 miliardi e 5 miliardi di euro o con più di 5.000 dipendenti in Italia;

- 70% per le imprese con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Le suddette percentuali si applicano sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo del finanziamento. Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, ai fini dell'individuazione delle soglie di cui alle lett. c) e d), si fa riferimento al valore su base consolidata del fatturato e dei costi del personale del gruppo stesso, che devono essere comunicati alla banca finanziatrice.

e) le commissioni annuali dovute dalle imprese per il rilascio della garanzia sono le seguenti:

- per i finanziamenti alle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno, 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

- per i finanziamenti di imprese diverse dalle PMI sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;

f) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi e il costo dei finanziamenti coperti dalla garanzia deve essere inferiore al costo che sarebbe stato richiesto per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dei soggetti eroganti;

g) la garanzia copre nuovi finanziamenti o rifinanziamenti concessi all'impresa successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, per capitale, interessi ed oneri accessori fino all'importo massimo garantito;

h) l'impresa che beneficia della garanzia, nonché ogni altra impresa che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, assume

l'impegno di non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni proprie nel 2020;

i) l'impresa che beneficia della garanzia assume l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;

j) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria.

Per il rilascio delle garanzie che coprono finanziamenti in favore di imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato inferiore a 1,5 miliardi di euro si applica la

seguente procedura semplificata:

- l'impresa presenta a un soggetto finanziatore, che può operare anche in modo coordinato con altri operatori, la domanda di finanziamento garantito dallo Stato;

- in caso di esito positivo della delibera di erogazione del finanziamento, i finanziatori trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE, che la processa, verificando l'esito positivo della delibera della banca ed emettendo un codice unico identificativo della prativa;

- la banca procede al rilascio del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

La Commissione Europea ha approvato le misure in oggetto il 14 aprile, considerandole coerenti con la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Le principali caratteristiche della misura in oggetto possono essere sintetizzate come segue.

La garanzia di SACE (art. 1 del Decreto "Liquidità")	
Beneficiari	• Imprese (compresi lavoratori autonomi e liberi professionisti) che abbiano già esaurito la capienza del Fondo centrale di garanzia, senza limiti di fatturato. • Sede in Italia e destinazione dei finanziamenti richiesti verso stabilimenti italiani. • Imprese che al 31/12/2019 non rientravano nella definizione di imprese in difficoltà ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. • Imprese che al 29/02/2020 non risultavano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite dalla normativa europea.
Data rilascio garanzia	Entro il 31 dicembre 2020.
Durata finanziamenti	Massimo 6 anni, con possibile preammortamento fino a 24 mesi.
Importo massimo del finanziamento garantito	Maggior valore tra: • 25% del fatturato 2019 • doppio del costo del personale 2019 sostenuto in Italia. Gli importi si cumulano se: - la stessa impresa beneficia di più finanziamenti assistiti da garanzia pubblica; - l'impresa fa parte di un gruppo con più beneficiari di finanziamenti garantiti.
Percentuale del finanziamento coperta dalla garanzia di SACE S.p.A.	• 90% per imprese con dipendenti in Italia < 5.000 e fatturato < 1,5 miliardi; • 80% per imprese con fatturato tra 1,5 e 5 miliardi o dipendenti in Italia > 5.000; • 70% per imprese con fatturato > 5 miliardi.
Procedura semplificata	Per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato < 1,5 miliardi : a) l'impresa presenta al soggetto finanziatore la domanda di finanziamento; b) rilascio da parte del soggetto finanziatore di un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; c) erogazione del finanziamento esistito dalla garanzia.
Obblighi da rispettare per le imprese beneficiarie	• Divieto di distribuzione di dividendi e di riacquisto di azioni nel 2020 • Obbligo di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali • Risorse destinate a sostenere costi del personale, investimenti o circolante in Italia

Costo della garanzia			
Tipo di beneficiario	1° anno	2° - 3° anno	4° - 6° anno
PMI	25 punti base	50 punti base	100 punti base
Grandi imprese	50 punti base	100 punti base	200 punti base

2. DIFFERIMENTO ENTRATA IN VIGORE CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA

Con la modifica dell'art. 389, comma 1, D.Lgs. n. 14/2019 è disposto il differimento dal 15.8.2020 all'1.9.2021 dell'entrata in vigore del "Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza" (si veda nostra circolare del 19 dicembre 2019).

La proroga non riguarda le disposizioni relative:

- agli assetti organizzativi adeguati dell'impresa di cui art. 375, D.Lgs. n. 14/2019;
- alla responsabilità degli amministratori per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale di cui all'art. 378, D.Lgs. n. 14/2019;
- le nuove regole di nomina dell'organo di controllo di cui all'art. 379, D.Lgs. n. 14/2019.

3. POSTERGAZIONE FINANZIAMENTI SOCI

È disposto che ai finanziamenti effettuati a favore delle società di capitali nel periodo 9.4-31.12.2020 non sono applicabili le disposizioni previste:

- dall'art. 2467, C.c. in base al quale il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori;
- dall'art. 2497-quinquies, C.c. che richiama il citato art. 2467 relativamente ai finanziamenti effettuati dai soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento o da altri soggetti sottoposti alla società.

L'esigenza di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese rende opportuna la temporanea disattivazione dei meccanismi di postergazione dei finanziamenti effettuati dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento.

4. ACCONTI IRPEF / IRES / IRAP 2020

Per il 2020, non è sanzionato l'insufficiente versamento dell'acconto IRPEF / IRES / IRAP qualora quanto versato risulti non inferiore all'80% della somma dovuta sulla base del mod. REDDITI / IRAP 2021. Ciò consente quindi di determinare i predetti acconti 2020 su base previsionale con una tolleranza del 20% rispetto all'imposta risultante dal mod. REDDITI / IRAP 2021.

5. PROROGA TERMINI CONSEGNA / TRASMISSIONE CU 2020

Per il 2020, è disposta:

- la proroga al 30.4 del termine di consegna ai percipienti delle CU 2020;
- la non applicazione della sanzione per la tardiva trasmissione delle CU 2020 all'Agenzia delle Entrate qualora le stesse siano inviate entro il 30.4.

Si rammenta che detto termine è stato già oggetto di proroga al 31.3.2020 ad opera del DL n. 9/2020. Resta fermo al 31.10.2020 il termine per l'invio delle CU 2020 non connesse con la dichiarazione dei redditi precompilata (ad esempio, CU relative a lavoro autonomo).

6. PROROGA VALIDITÀ C.D. "DURF" APPALTI / SUBAPPALTI "LABOUR INTENSIVE"

È previsto che i certificati di affidabilità fiscale (c.d. "DURF"), emessi entro il 29.2.2020 dall'Agenzia delle Entrate nell'ambito dei contratti di appalto / subappalto c.d. "labour intensive", conservano validità fino al 30.6.2020.

Si rammenta che il possesso del predetto certificato, attestante la sussistenza nell'ultimo giorno del mese precedente alla scadenza delle ritenute degli specifici requisiti di cui al comma 5 dell'art. 17-bis, D.Lgs. n. 241/97 consente alle imprese appaltatrici / affidatarie / subappaltatrici di "sfuggire" ai nuovi obblighi introdotti dall'art. 4, DL n. 124/2019, in materia di ritenute / compensazione nell'ambito dei suddetti contratti.

7. IMPOSTA DI BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE

Al fine di semplificare il versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche di importo superiore a € 77,47 "senza IVA" è stato riformulato il comma 1-bis dell'art. 17, DL n. 124/2019 (la cui applicazione operativa risultava di non facile comprensione) prevedendo, come desumibile dalla Relazione illustrativa, che:

- nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre sia di importo inferiore a € 250, ma l'importo complessivo dell'imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a € 250, il versamento va effettuato entro il 20.7, ossia entro il termine previsto per il versamento dell'imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre;
- se l'imposta di bollo dovuta per le fatture emesse nel primo e nel secondo trimestre è

Periodo emissione fatture	Imposta di bollo dovuta	Termine versamento
1° trimestre	< € 250	20.7 (*)
1° e 2° trimestre	< € 250	20.10
3° trimestre	qualsiasi importo	
4° trimestre	qualsiasi importo	20.1

(*) Tale termine va rispettato nel caso in cui l'imposta di bollo dovuta per il 1° e 2° trimestre risulta complessivamente superiore a € 250

complessivamente inferiore a € 250, il versamento dell'imposta di bollo relativa al primo e secondo trimestre va effettuato entro il 20.10, ossia entro il termine previsto per il versamento dell'imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo trimestre.

Restano quindi ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel terzo e quarto trimestre (giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento ossia 20.10 e 20.1).

8. REGIME FISCALE DIVIDENDI A SOCIETÀ SEMPLICI

L'art. 32-quater, DL n. 124/2019 prevede che i dividendi distribuiti a società semplici da parte di società di capitali ed enti commerciali / non commerciali si intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci, con applicazione del trattamento fiscale collegato alla natura giuridica degli stessi.

Il Decreto in esame estende il regime di trasparenza ai dividendi distribuiti a società semplici:

- con soci non residenti in Italia;

- da società estere (escluse quelle localizzate in Stati "black list").

È altresì previsto che l'ammontare dei dividendi imputati ad enti non commerciali concorre integralmente alla formazione del reddito complessivo.

Le nuove disposizioni sopra esaminate sono applicabili ai dividendi percepiti a partire dall'1.1.2020.

Alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni in società / enti soggetti IRES formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31.12.2019, deliberate entro il 2022, sono applicabili le regole previgenti a quelle previste dall'art. 1, commi da 999 a 1006, Legge n. 205/2017 ossia la parziale tassazione degli stessi in base alle percentuali fissate dal DM 26.5.2017.

9. CREDITO D'IMPOSTA ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

L'art. 64, DL n. 18/2020, c.d. "Decreto Cura Italia", ha previsto, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d'imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) per la sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.

Ora, il Decreto in esame estende la predetta agevolazione alle seguenti tipologie di spese:

- acquisto di dispositivi di protezione individuale (ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 / Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari);
 - acquisto / installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici e a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (ad esempio, barriere e pannelli protettivi).
- Come desumibile dalla citata Relazione Illustrativa tra le tipologie di spese ammesse al credito d'imposta sono compresi anche i detergenti mani ed i disinfettanti.
- Le disposizioni attuative dell'agevolazione in esame sono demandate al MISE.

10. INDENNITÀ PROFESSIONISTI CON CASSE PRIVATE

L'art. 44 del citato DL n. 18/2020, ha istituito un apposito "Fondo per il reddito di ultima istanza" per il riconoscimento di un'indennità



tà ai lavoratori dipendenti / autonomi che, a causa dell'emergenza "coronavirus", hanno cessato / ridotto / sospeso la loro attività / rapporto di lavoro, demandando a specifici Decreti l'individuazione dei criteri di priorità / modalità di attribuzione delle indennità, nonché del beneficio da destinare "a sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria" di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CNPADC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e n. 103/96 (Casse Interprofessionali).

Con il DM 28.3.2020, il Ministero del Lavoro di concerto con il MEF ha previsto le disposizioni attuative relative ai lavoratori autonomi

iscritti nelle Casse previdenziali private.

Il Decreto in esame specifica che i lavoratori autonomi iscritti alle Casse di previdenza private per poter beneficiare dell'indennità di € 600:

- devono essere iscritti in via esclusiva alla Cassa (pertanto non devono conseguire anche redditi da lavoro dipendente);
- non devono essere titolari di trattamento pensionistico.

A seguito di tale modifica, le singole Casse previdenziali hanno sospeso il pagamento dell'indennità. Al soggetto interessato è quindi richiesto di "integrare" / rispedire una nuova dichiarazione, seguendo le specifiche istruzioni / modalità fornite dalle Casse previdenziali.

COVID-19: PROROGA SCADENZA TERMINI TITOLI AUTORIZZATIVI

Con il D.L. 17/03/2020, n. 18 (c.d. decreto "Cura Italia"), sono state stabilite le proroghe e le sospensioni dei titoli autorizzativi in edilizia. L'art. 103 del D.L. 18/2020 – che è stato a sua volta modificato dall'art. 37 del D.L. 23/2020 – reca disposizioni in merito alla sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi, dei termini di validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi, dei termini dei procedimenti disciplinari e dei procedimenti di sfratto. Nell'ambito della conversione in legge del provvedimento, sono stati introdotti all'art. 103 del D.L. 18/2020, nuove importanti disposizioni concernenti i procedimenti abilitativi in edilizia (quali permessi di costruire, SCIA, Segnalazioni certificate di agibilità), i relativi termini di inizio e fine lavori, nonché procedimenti anche non edilizi quali autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Di seguito i dettagli:

Termini di validità e decadenza permesso di costruire. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori per l'efficacia temporale e la decadenza del permesso di costruire, di cui all'art. 15 del D.P.R. 380/2001, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

- SCIA e Segnalazioni certificate di agibilità. I termini concernenti le SCIA edilizie e le Segnalazioni certificate di agibilità, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

- Autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali. I termini autorizzazioni paesaggistiche ed ambientali, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020).

- Ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati. Il medesimo termine di cui sopra si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

- Convenzioni di lottizzazione. I termini di inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, ovvero dagli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico, in scadenza tra il 31/01/2020 e il 31/07/2020, sono prorogati di novanta giorni.

- Altre tipologie di convenzioni e termini diversi. La disposizione di cui sopra si applica anche ai diversi termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all'art. 28 della L. 1150/1942, oppure degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all'art. 30 del D.L. 69/2019, comma 3-bis.

- Contratti tra privati aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edilizi. Nei contratti tra privati, in corso di validità dal 31/01/2020 e fino al 31/07/2020, aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori edili di qualsiasi natura, i termini di inizio e fine lavori si intendono prorogati per un periodo di novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (al momento fissato al 31/07/2020). In deroga ad ogni diversa previsione contrattuale, il committeente è tenuto al pagamento dei lavori eseguiti sino alla data di sospensione dei lavori.

da Associazione Nazionale Donne Geometra.

L'EDUCATORIO DELLA PROVVIDENZA

L'EDIFICIO CHE CI OSPITA



L' articolo è dedicato all'edificio dell'Educatorio della Provvidenza, che ospita i locali del Collegio e della Fondazione: si tratta di un ente di rilevanza storica e il palazzo, nel cuore della Crocetta a Torino, possiede un alto valore urbanistico ed architettonico, qui brevemente descritto, insieme ad alcuni cenni sulla storia dell'ente.

I locali occupati dal Collegio e dalla Fondazione sono stati ristrutturati per la gran parte nel 2010 e completati nel 2011 e sono stati adattati alle esigenze di funzionalità degli uffici, mantenendo il prestigio delle sale di rappresentanza e realizzando strutture didattiche di avanguardia. Le aule e la sala conferenze sono il punto di forza della struttura, destinate a luogo d'incontro e all'aggiornamento professionale.

I Geometri di Torino e Provincia possono essere orgogliosi della loro sede, che è segno tangibile di organico ed efficiente funzionamento dell'Ente di rappresentanza di una Categoria professionale sempre solida ed in continua evoluzione ed aggiornamento.

L'Educatorio della Provvidenza aggiunge così alla propria storia la valenza di ospitare in locali rinnovati nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, destinato da sempre all'educazione dei giovani ed alle attività formative e culturali, la sede degli oltre 3.400 professionisti iscritti all'Albo dei Geometri e al Registro Praticanti, una categoria professionale di origini storiche ma che ha saputo adeguarsi con intelligenza e capacità all'evolversi dei tempi e delle tecnologie.

LA STORIA DELL'EDIFICIO

Fondato nel 1722, l'Educatorio è una delle più antiche istituzioni culturali di Torino e da sempre si caratterizza per lo spirito di innovazione delle sue iniziative e per la capacità di essere, in stretto legame con il territorio, un punto di riferimento per i cittadini.

E' stato per lungo tempo un Ente Pubblico di Assistenza e Beneficenza, censito dalla Regione Piemonte nell'elenco delle I.P.A.B. pubbliche per la gestione di attività socio-educative senza scopo di lucro e, di recente, è stato trasformato in Fondazione.

Agli inizi del 1700, Torino era la capitale del regno dei Savoia. Sua Eccellenza Reale Amedeo II era Re di Sardegna, Cipro e Gerusalemme, Duca di Savoia, di Monferrato e Principe del Piemonte.

La città di Torino, dopo tanti anni di guerra, incominciava ad ampliarsi e abbellirsi; Duchi, Marchesi, Conti e abili commercianti, seguendo l'esempio della famiglia reale, cominciarono a costruirsi abitazioni degne del loro rango e del loro censo.

Avere a disposizione una moltitudine di personale di servizio, rinforzava il prestigio di una casa. Non era difficile trovare servi per svolgere i ruoli più umili. La città e le limitrofe campagne, pullulavano di povera gente, disposta a svolgere qualsiasi mestiere pur di poter contare su di un piatto di minestra assicurato. E sì, in quel periodo, morire di fame non era per niente un'eccezione, così com'era certo che gli unici che sapevano leggere e scrivere erano i nobili, i loro figli primogeniti ed il clero.

Per far fronte a questa situazione di povertà estrema e di analfabetismo diffuso, a Torino, da sempre sensibile alle iniziative di carità, vi erano alcune opere meritorie, come l'ospedale di San Giovanni (secolo XIV), la Compagnia di San Paolo, il Monte di pietà, l'Albergo della Virtù, l'ospedale dei SS. Maurizio e Lazzaro, il Monastero delle povere orfane, la Compagnia della Misericordia, la Piccola Casa della Divina Provvidenza (sec. XV-XVI-XVII), che cercavano di arginare il degrado sociale provocato dalle povertà estreme e dalle malattie.

Nel 1720, la Marchesa Gabriella Du Vache de Châteauncuf, consorte del marchese de La Pierre, spinta dal desiderio di far del bene a povere fanciulle, desiderose di apprendere e di lavorare, cominciò ad accoglierne qualcuna nel proprio palazzo, insegnando loro a ricamare. In rapporto all'utile che ricavava dal loro lavoro, la Marchesa dava alle ragazze che frequentavano la sua scuola qualche soccorso. Visto l'aumentare del numero delle fanciulle che chiedevano di essere ammesse a questa scuola, la Marchesa nel luglio 1722 affittò due locali, nell'attuale Via Verdi, per creare un piccolo laboratorio scuola.

Il 7 agosto 1722, giorno di San Gaetano, santo fondatore di un Istituto tutto appoggiato sulla Santissima Provvidenza, la pia signorina Ludovica Ambrosia si sentì ispirata ad accettare il mandato di dedicarsi per tutta la vita al nascente Educatorio della Provvidenza ed alle sue figlie. L'8 agosto, Padre Gosso, senza alcuna solennità, ma con profonda pietà, inaugurò, benedicensola, la prima sede dell'Educatorio. Il successo dell'iniziativa fu immediato. Sempre più giovani chiesero di essere ospitate nel laboratorio-scuola, che nel frattempo era divenuto anche convitto per venire incontro alle esigenze di abitazione delle ragazze. Negli anni che si susseguirono, pur fra mille difficoltà economiche, l'Educatorio continuò a trasferirsi in case sempre più grandi per poter meglio soddisfare le esigenze di ospitalità e venire incontro alle mutate esigenze delle "poverine". Le ragazze, grazie al loro impegno, si mantenevano e percepivano un quinto del ricavato dalla vendita dei lavori eseguiti.

Questo stile innovativo di fare assistenza avvicinò all'opera diversi benefattori. Tra questi il banchiere torinese Bogetti, il canonico Gianazzo, il conte Birago ed il commerciante Borbone. Grazie a loro, e alle loro donazioni, il 4

maggio 1735, il Re Carlo Emanuele III decretò l'erezione in opera stabile e perpetua dell'Educatorio della Provvidenza.

Da quel momento le ragazze, oltre a conoscere l'arte del ricamo, ebbero la possibilità di imparare anche a leggere e scrivere ed ad aver nozioni di economia domestica. Ciò ampliò l'utenza in maniera esponenziale, sino ad arrivare negli anni 1900 ad oltre 85 convittrici e 834 studentesse. Fra queste, molte erano di ottima famiglia e potevano pagare delle rette necessarie a garantire il sostentamento delle meno fortunate.

Nel 1930, l'Educatorio abbandonò la sede, nella quale era sistemato dal 1749, di via XX Settembre (ora sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino), per trasferirsi nella periferica ex Piazza d'Armi (ora isola pedonale della Crocetta). Si disse che sarebbe stata una scelta eccentrica e perdente. I pessimisti



ebbero torto. Ragazze d'ogni d'onde iniziarono a frequentare, nella nuova sede, l'Educatore, che nel frattempo si era adeguato ai cambiamenti della società, offrendo servizi che andavano dall'asilo infantile, ai corsi Magistrali, sino a quelli Liceali, mantenendo comunque, per chi proveniva da famiglie meno abbienti il Convitto e le rette gratuite.

Negli anni del boom economico, nella città conosciuta nel mondo per la produzione delle automobili Fiat, l'Educatore continuò a ritagliarsi un suo spazio rilevante nell'ambito della cultura e dell'assistenza, ospitando nel suo convitto anche le giovani universitarie e continuando ad offrire i propri spazi al mondo scolastico cittadino, aprendoli anche agli studenti di sesso maschile.

Negli ultimi anni del XX secolo, l'Educatore, scosso dalla grave crisi delle istituzioni culturali private, decise di iniziare una lunga riflessione sul suo futuro, arrivando a modificare il suo statuto e le sue strutture per adeguarsi, ancora una volta, alle mutate esigenze della società.

Senza grandi pretese scientifiche, ma con il desiderio di essere uno strumento utile alla società, prima di avviare una qualsiasi azione di rilancio, l'Educatore decise di chiedere ad un campione di persone che frequentavano il territorio limitrofo alla sua sede, quali servizi avrebbero desiderato o considerato utile istituire nella struttura.

Dall'analisi dei risultati ottenuti nacque un nuovo progetto operativo che a tutto oggi è l'ago della bussola per indirizzare iniziative e servizi. Non più gestione di scuole, ma ideazione e cura di un centro di aggregazione intergenerazionale, interculturale ed interconfessionale,

che sapesse essere anche un centro di servizi e di ascolto per chi ha delle difficoltà e per tutti coloro che sono i portatori di quel disagio diffuso che sempre più pervade la nostra società, accelerata e meno attenta ai bisogni dell'uomo. Uno spazio pensato per prevenire i tanti disagi dell'uomo senza aspettare che si concludano in improvvise o prevedibili patologie.

Come tutte le favole che si rispettino, anche la storia di quello che è divenuto uno dei più antichi enti di Torino, contiene una morale: per operare è importante rendersi partecipi dei bisogni dell'uomo e informarsi su ciò che sta accadendo in quel dato momento, costruendo azioni giuste per l'oggi, ma capaci di modificarsi per il domani.

Estratto dal sito Internet dell'Educatore <https://www.educatoriodellaprovvidenza.it>

L'ATTUALE SEDE

Mentre attendeva alle pratiche per l'alienazione del palazzo di via XX Settembre, l'Amministrazione della Provvidenza si impegnava nella ricerca della soluzione più conveniente per la nuova sede; potendo scegliere fra una zona centrale o periferica, fra un edificio già esistente ed uno da costruire, optò per un Fabbricato costruito ad hoc in località non troppo decentrata. A questo scopo fu acquistato un terreno di circa 4.000 metri quadri nella zona dell'antica Piazza d'Armi e precisamente l'area compresa fra corso Trento, corso Govone, corso Arimondi e via Toselli.

Per edificare una sede degna delle tradizioni era necessario ricorrere all'opera di professionisti di primo piano: l'Amministrazione affidò il progetto a Giuseppe Momo e la costruzione all'Impresa Raineri.

La particolare configurazione dell'appezzamento condizionava pesantemente il progetto; Momo, che già in precedenza aveva dovuto affrontare i problemi determinati dalla singolare planimetria della zona, seppe gestire magistralmente l'irregolarità della pianta. L'Educatore della Provvidenza può essere considerato un elemento cerniera inserito (cronologicamente e stilisticamente) tra le altre opere di Momo. Come scrive Guido Montanari in una descrizione critica dell'edificio, «il forte radicamento nella tradizione è ancora visibile nel decoro degli ingressi e della cappellina, sottolineati da cornici litocementizie con timpani spezza-



ti e decori geometrici, e gli stemmi a volute dei sottofinestre, ma nel complesso l'edificio è caratterizzato da masse compatte e sobrie, scandite dal ritmo serrato delle aperture, dalle fasce marcadavanzali e dalla verticalità dei corpi scala, accentuato da una decorazione geometrizzante che conferisce al complesso un'immagine asciutta e funzionale».

È inoltre da ricordare il contributo estetico dato dai colori, in origine vivaci e contrastanti, che il tempo ha purtroppo ridotto a un grigio triste e uniforme. L'aspetto del massiccio fabbricato veniva sgravato dalla luminosità del color sabbia pallido dell'intonaco, sul quale spiccava il blu vivo dei numerosi infissi; non è da escludere che quella scelta cromatica fosse un tacito riferimento al colore-simbolo sabaudo.

Nell'ottobre 1930 fu completato il non facile trasferimento e l'anno scolastico ebbe inizio nei nuovissimi locali. In quell'occasione la Casa Regnante riconfermò la propria benevolenza verso l'Opera, concedendo il «privilegio» di intitolare la Scuola alla principessa Maria José, giovane sposa del principe ereditario.

In quell'anno diminuì notevolmente il numero delle allieve esterne, forse perché via Toselli era sconosciuta ai più e scomoda da raggiungere, a differenza di via XX Settembre, centralissima, nota a tutti e ben servita di tram. L'aspetto attraente della nuova sede e l'eleganza della zona in cui era collocata, non erano stati richiami sufficienti per fare accettare, in una città come Torino, i rischi di un cambiamento. Per porre rimedio all'inconveniente era necessario intervenire prontamente, ed è ciò che fece la nuova Amministrazione. Nell'ottobre 1932 furono riaperte le antiche sedi distaccate per collocarvi due nuove sezioni dell'Istituto Magistrale (la B e la C). Un salto di qualità fu compiuto con l'istituzione del Ginnasio superiore e del Liceo classico, che trovarono collocazione nella sede principale, dove continuavano a rimanere le sezioni A e D dell'Istituto Magistrale e le Scuole Materna, Elementare e Metodo. I rimedi presi si dimostrarono efficaci, per cui in capo a quattro anni la Provvidenza raddoppiò il numero delle allieve, raggiungendo 620 iscrizioni; il bilancio economico permise anche di incrementare l'attività caritativa con la creazione di due nuovi posti gratuiti in convitto e con l'esenzione della «retta di Educatorio per allieve esterne» ad alunne esonerate dalla tassa governativa per merito e per condizione

familiare (qualora non avessero trovato posto nelle scuole pubbliche).

L'Opera continuava dunque a svolgere il proprio compito sociale con l'accortezza di sempre, affrontando emergenze d'ogni tipo con criteri adeguati al momento.

Con l'abbandono del palazzo di via XX Settembre la Provvidenza assunse in Torino una posizione completamente nuova, e non solo fisicamente; in quell'elegante complesso scolastico, il più recente e moderno della città, ben pochi riconobbero il discendente del settecentesco Convitto-Opera Pia. L'apertura della scuola di via Toselli fu recepita come risposta a un'esigenza particolarmente sentita in quegli anni, soprattutto in una zona abitata da famiglie altoborghesi; i genitori, in particolare i padri, capivano che le ragazze avevano diritto allo stesso grado di istruzione dei propri fratelli, ma non riuscivano ad accettare l'id della scuola mista.

La Provvidenza offriva alle loro figlie la possibilità di acquisire una preparazione seria e un titolo legalmente riconosciuto presso un istituto esclusivamente femminile.

L'Opera poté celebrare quindi con orgoglio il bicentenario della fondazione nel 1935. In quell'occasione fu pubblicato un opuscolo dal titolo Il Regio Educatorio della Provvidenza ei suoi due secoli di vita; sfogliandolo si può avere l'impressione che l'Opera abbia aderito con troppo entusiasmo al fascismo e abbia accettato in toto le proposte educative e culturali del Regime.

In realtà l'insegnamento impartito nelle scuole della Provvidenza durante il Ventennio si limitò a rispettare i programmi governativi, senza peraltro utilizzarli a scopo di propaganda. La materia maggiormente condizionata dalle di-



rettive ministeriali fu la ginnastica, perchè da essa si serviva il governo fascista per inquadrare i giovani nell'organizzazione dell'Opera Balilla, trasformata poi nella Gioventù Italiana del Littorio. [...]

In sostanza si può ritenere che durante il periodo Fascista l'Amministrazione dell'Opera abbia avuto cura di proteggere l'insegnamento scolastico dall'influenza delle convinzioni politiche di qualsivoglia membro del Direttivo; così come nel passato si era preoccupata di impedire che «i Direttori Preti s'ingerissero delle coscienze delle Figlie, volendole dirigere». [...] L'Amministrazione comunque cercò sempre di vegliare sulla laicità dell'Opera; ammise alla Scuola non soltanto alunne, ma anche insegnanti appartenenti ad altre confessioni; l'insegnamento della religione cattolica veniva limitato al blando programma delle scuole go-

vernative.

Questo stato di cose perdurò fino al novembre 1942, quando Torino fu bombardata e lo sfollamento dalla città condizionò pesantemente il funzionamento della Scuola e del Convitto. La fuga del Re e la separazione del Nord Italia dal resto del Paese, a seguito interruppero l'antico legame tra casa Savoia e la bicentenaria Istituzione. L'Educatore della Provvidenza sopravvisse alla caduta della monarchia, ma privato dell'ala protettiva sotto la quale si era sviluppato, si trovò di fronte a problemi strutturali e politici, che lo misero in gravi difficoltà. [...]

Estratto da "L'Educatore della Provvidenza sotto l'ala protettrice di Casa Savoia" di Angiola Maria Sassi Ferino. In "Studi Piemontesi" dicembre 2005, vol. XXXIV, fase 2, pagg. 405 - 407. Centro Studi Piemontesi (per gentile concessione dell'Editore).



I GEOMETRI ALL'EDUCATORIO

L'edificio fu scardinato dai bombardamenti dell'estate 1943, con la distruzione di gran parte del tetto, dei muri interni e dei serramenti, insieme a danni non trascurabili alla facciata di corso Trento.

[...]. Pur nella disperazione del momento, il consiglio direttivo seppe trovare quella dignità con cui l'istituto aveva saputo fronteggiare sin dalle origini le numerose difficoltà incontrate, individuando una strategia di sopravvivenza che si sarebbe rilevata vincente a lungo termine. Già nei primi mesi di quell'infausto anno, dopo il trasferimento di parte delle scuole, alcuni locali in buone condizioni erano stati concessi in affitto alla Provincia per le classi dell'Istituto tecnico Germano Sommeiller, la cui sede di corso Duca degli Abruzzi era stata sostanzialmente distrutta. In realtà la presenza nell'edificio di classi non afferenti all'Educatore non poteva dirsi del tutto innovativa, in quanto nel decennio precedente era stato ospitato un ciclo elementare della Regia opera munificenza istruzione, poi mantenuto in seguito alla soppressione delle scuole gestite da questo ente.

Nel corso del 1944 un altro istituto di zona fu accolto presso l'Educatore: nelle aule del pian terreno furono sistemate alcune classi della scuola elementare Coppino, costretta ad abbandonare i locali di via Colombo angolo corso Duca degli Abruzzi resi inagibili dai bombardamenti. L'affitto e le relative spese furono

sostenute regolarmente dall'amministrazione municipale, sebbene l'Educatario intendesse riportare in sede le sue scuole, anche al fine di incentivare le iscrizioni, scemate notevolmente a causa dello sfollamento, tanto che ancora nel 1946 si potevano contare solamente duecentosessantasette alunne, nemmeno la metà di quelle dell'anteguerra.

In previsione dell'anno scolastico 1945-46 furono anche predisposte inserzioni pubblicitarie su alcuni giornali al fine di rendere nota la regolare ripresa dei corsi, mentre il convitto veniva temporaneamente sistemato presso l'Istituto Alfieri Carrù in via Accademia Albertina grazie all'intervento del suo presidente Federico Ricardi di Netro, divenuto in quel periodo commissario prefettizio dell'Educatario, di cui avrebbe assunto la direzione, dopo essere stato per diversi anni membro del consiglio d'amministrazione. L'edificio era stato ormai liberato dagli studenti del Sommeiller, i quali, oltre a compiere atti di vandalismo a danno di porte e finestre, avevano costituito una presenza in grado di indurre diverse famiglie a non iscrivere le figlie all'Educatario.

Se quella con l'istituto tecnico era stata una coabitazione difficile, diversi spazi continuarono comunque a essere affittati ad altre scuole: non solo classi dell'elementare Coppino rimasero sino agli anni Sessanta, ma per brevi periodi furono accolti il liceo D'Azeglio, l'Istituto tecnico Sella e le scuole di avviamento Maria Laetitia e Clotilde di Savoia. Inoltre alla fine degli anni Quaranta l'Educatario sopprime il proprio istituto magistrale a condizione che venisse attivato un corso completo dell'omologo Istituto Berti, a cui per i primi tempi furono concessi gratuitamente i locali. L'attività di quest'ultimo agevolò probabilmente l'insediamento nei primi anni Settanta di una succursale dell'Istituto magistrale Regina Margherita, mantenendo così un corso di studi compreso fra quelli tradizionalmente disponibili presso l'Educatario. Nel 1984 entrò in funzione anche la succursale dell'Istituto tecnico per geometri Castellamonte avente sede a Grugliasco, diretta filiazione del Sommeiller, fra le prime istituzioni scolastiche pubbliche ad aver occupato tali spazi, benché entro i margini delle anomalie prodotte dalla congiuntura bellica. Quattro anni dopo il corso acquisì autonomia, diventando il II Istituto tecnico per geometri di Torino, intitolato nel 1992 all'architetto e



designer finlandese Alvar Aalto. Sino al 1990 l'istituto condivise l'edificio con il magistrale Regina Margherita e per qualche tempo anche con l'Istituto tecnico commerciale Levi, tanto che nell'anno precedente l'amministrazione civica aveva dovuto versare l'importo di lire 66.400.000 per l'affitto di dodici aule, l'uso della palestra e l'intero secondo piano nelle maniche prospettanti i corsi Govone e Trento. A rendere poco agevole questa compresenza fu senz'altro l'impetuosa espansione dell'Istituto Alvar Aalto, giunto a rasentare poco tempo dopo il numero di seicentocinquanta allievi distribuiti in ventinove aule. Nel 1999 avvenne pertanto il trasferimento nel complesso di via Braccini lì, dove tuttora l'istituto continua a essere operativo. Nello stabile progettato da Momo si sono formate così generazioni di geometri torinesi, professionisti afferenti al Collegio di categoria che ha inaugurato la sua nuova sede in via Toselli 1. In seguito alla chiusura delle proprie scuole e allo spostamento di quelle pubbliche tenute in locazione, l'Educatario della Provvidenza ha dimostrato infatti una notevole capacità di adattamento alle trasformazioni dettate dal mutar dei tempi: da antica casa di accoglienza per fanciulle povere a educando per classi borghesi è riuscito a diventare un moderno comprensorio scolastico sino a proporsi quale centro polifunzionale [...].

Estratto dal testo di Maria d'Amuri

«Una grossa bomba incendiaria, penetrata nel rifugio sotterraneo incenerì tutte le materasse di lana, la biancheria compresa quella della chiesa, la collezione storica dei quadri e vario mobilio».

UN VELOCE GEOMETRA

IL LAVORO E LA PASSIONE PER L'AUTOMOBILE



**FRANCESCO
COSENTINO**
*Iscritto all'Albo del
Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati
di Torino e Provincia
dal 1956 ha studio in
Torino.*

Mi hanno chiesto: ... parlati di te.
Raccontarmi è un po' imbarazzante.
Ci provo!

Mi sono diplomato nel lontano 1955 all'Istituto Tecnico "A. Rizza" di Siracusa ed iscritto dal 1956 all'Albo dei Geometri di Siracusa prima e di Torino poi, fino ad oggi.

Ben 64 anni di attività.

Ho amato e qualche volta odiato la professione di Geometra.

Le crisi per mancanza di lavoro ci sono sempre state ed allora per fronteggiarle occorre (come occorre tutt'oggi) diversificare gli indirizzi.

Ho iniziato a Torino con il ramo assicurativo, ma non ero tagliato per rompere l'anima al prossimo.

Subito dopo sono andato a lavorare come geometra disegnatore presso lo studio del

geom. Nizza, a Montà d'Alba, in bus tre volte la settimana.

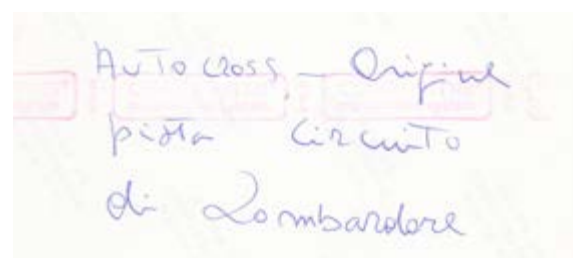
Era entrata in vigore la legge c.d. "del Piano Verde" e quindi era sorto un certo interesse nel richiedere le agevolazioni per l'agricoltura previste come: costruzioni di case, stalle, tettoie, strade, acquedotti, etc., per cui anche la nostra categoria venne coinvolta.

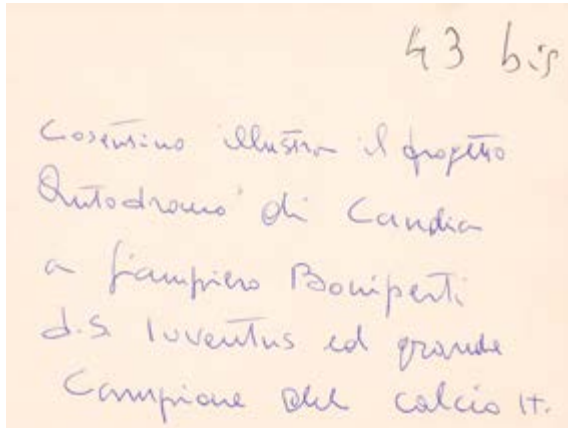
Avendo appreso le modalità di applicazione del Piano Verde e con il notevole contributo di un controllore provinciale del latte (il controllo consisteva nell'esame del latte appena munto che doveva essere esente da pericolosi microbi prima di conferirlo alle centrali) incominciai una mia personale campagna pubblicitaria presso gli agricoltori/allevatori della Provincia di Torino e, più precisamente, nella zona di Chivasso/Montanaro/S. Giorgio/Vische ed altri comuni.

Un particolare poco gradito per i lavoratori sedentari, la mia campagna pubblicitaria o di contatto con la clientela si svolgeva esclusivamente la domenica o in altri giorni festivi.

Nel corso della settimana gli agricoltori avevano ben altro da fare.

Partivo la domenica mattina con il bus verso Chivasso e dopo il peregrinare nelle cascine, la





domenica sera rientravo a Torino.

Dopo breve tempo decisi di costituire dei recapiti nei bar più frequentati dagli agricoltori nelle giornate di mercato del bestiame come: il mercoledì a Chivasso, il venerdì a Bra ed il sabato a Poirino.

Il lavoro non mi mancava ed il passa parola degli agricoltori mi ha permesso di estendere l'attività, oserei dire, in tutto il Piemonte.

Con il primo acconto ricevuto di £. 100.000 acquistai una Fiat 500 di seconda mano che agevolò in seguito i miei spostamenti.

Esaurite dopo circa un ventennio le risorse del Piano Verde, si appalesò una crisi che venne però superata dalla legge 47/85 c.d. del Condon Edilizio.

Nel contempo, iscritto come CTU del Tribunale di Torino, incominciai a maturare esperienza nello specifico settore, svolgendo i compiti delicati del consulente tecnico d'ufficio, ruolo che svolgo tutt'ora.

Non mancarono inoltre le opportunità per svolgere la professione di geometra anche in altri settori privati come le amministrazioni condominiali, le successioni, le progettazioni ed altro.

Una professione a tutto campo con alcuni momenti di scontento ma molti altri di grande soddisfazione e ben retribuiti che mi hanno permesso di soddisfare alcune particolari passioni. La prima passione e – devo confessare che la volevo svolgere professionalmente anche



come mia fonte di reddito – è stata la voglia di correre in automobile.

Mio padre, come premio del diploma conseguito, mi permise ancora minorenni nel 1956 di partecipare alla mia prima gara di velocità in salita con la sua Fiat 103 TV.

La cronoscalata del Monte Pellegrino a Palermo.

Ovviamente forzai la mano partecipando ad altre cronoscalate in Sicilia con grande disappunto e rassegnazione di mia madre!

Con il trasferimento di mio padre a Torino, lì ripresi l'attività sportiva che ho svolto fino al 1972, partecipando a numerose gare di velocità sia in Italia che in Francia, conseguendo alcune vittorie e dei piazzamenti nei primi 5 posti della mia categoria.

Purtroppo l'evoluzione dei mezzi meccanici





da corsa impiegati e le mie limitate risorse finanziarie non mi permettevano più di tanto.

Ho comunque partecipato a ben sette edizioni della Targa Florio di velocità (1966-1972), un Circuito del Mugello (1969), il Circuito di Cenesatico nel 1963 e Monza nel 1967.

Qualche brutto ricordo l'ho vissuto anch'io, come con l'incidente del 1965 nella corsa in salita Garessio-San Bernardo, con la mia monoposto di Formula 3 andata in fumo per un'uscita di strada che mi ha azzoppato per un anno e di cui tuttora ne porto le conseguenze.

Nel percorso sportivo di cui sopra ho promosso e sono stato tra i fondatori di due associazioni sportive automobilistiche chiamate Scuderie. La prima è stata la Scuderia Aretusa di Siracusa reggendone la segreteria dal 1956 al 1959 e la seconda a Torino, denominata Scuderia



Nord-Ovest, dal 1961 al 1996 sempre con la funzione di segretario.

Come se non bastasse il pericolo derivante dalla pratica sportiva automobilistica, ho conseguito il brevetto di Pilota d'Aereo di II grado tentando anche di fare il pilota di linea nel 1967.

Scusate ma ero affascinato dalle hostess e ne ho avuta una come fidanzata!

Oltre quanto sopra, sempre nello Sport facevo politica, tanto da divenire – ai tempi di Michele Alboreto, pilota di F.1 della Ferrari – segretario generale dell'ANCAI (Associazione Nazionale Corridori Automobilisti, con sede a Monza), membro del Collegio del Giudice Sportivo della Commissione Automobilistica Italiana (A.C.I.), nonché componente della Commissione Sport dell'A.C. Torino.

Dallo sport dell'auto, negli anni '80/'90 sono passato alla motonautica – per volere del mio amico Fulvio Bertinetti, campione mondiale di Offshore – divenendo presidente del Comitato Regionale Piemonte della FIM e successivamente consigliere nazionale.

Infine, venni chiamato a fungere da Commissario Straordinario del Piemonte per conto del Movimento Sportivo Italiano.

Posso affermare che non mi sono annoiato!!

Ma l'esperienza delle corse e la politica sportiva hanno fatto sì che in me maturasse l'idea di costruire un autodromo in Piemonte.

Da buon geometra ebbi a condurre già nel 1965 una indagine in provincia di Torino per localiz-





Autodromo di Candia



Autodromo di Lombardore

zare un sito strategico.

Venne da me così individuato il Lago di Candia Canavese, avendo vissuto una partecipazione di F.1 nel circuito del lago di Pergusa (Enna).

La pista, per lo sviluppo di circa Km. 4,500, si svolgeva attorno al lago ed era stata da me progettata per ospitare anche le gare di Formula 1. Ad ovest dell'impianto e verso l'abitato di Candia, era stato previsto un villaggio sportivo ospitante diversi impianti con palazzetto dello sport, campo di calcio ed altro come anche un lido balneare.

Il plastico dell'opera che si vede nella foto da un'idea della complessità dell'opera concepita da un ... geometra.

L'opera presentata alla stampa suscitò un grande interesse ed anche un grande dibattito su chi dovesse realizzare una simile opera che richiedeva un notevole impegno finanziario ed anche tantissime invidie.

Non se ne fece nulla!

Ma da buon capricorno non mollai l'idea.

Così, aprendo un recapito tecnico a Lombardo-

re e dialogando con l'allora sindaco, il geom. Benedetto, in valle Fisca si individuò l'area idonea (per le sue tribune naturali) per il costruendo autodromo che successivamente, per i soliti ostacoli burocratici, finanziari, politici e ... di invidia, portò alla realizzazione di una pista internazionale di autocross prima e di un modesto impianto stradale di circa Km. 1,00 poi, ma tuttora funzionante anche se solo per allenamenti, prove e presentazione di qualche nuovo mezzo.

E dire che ero riuscito a proporre una legge regionale per i neo patentati che prevedeva un tirocinio in pista per meglio conoscere il proprio mezzo meccanico e le insidie della strada.

Insomma, un Geometra ha tentato di creare qualcosa di interessante per il Piemonte.

Alla fine di questa carrellata devo concludere che la mia esistenza, agli albori degli 84 anni, è stata più veloce delle mie vetture da corsa ed allora ai giovani colleghi mi permetto di dire: non sprecate i vostri anni perché la vita è veramente breve!



Autodromo di Lombardore

LA SICUREZZA NEGLI STUDI PROFESSIONALI

LE RESPONSABILITA' DEI DATORI DI LAVORO

Mi occupo di sicurezza per i miei Clienti, ma io sono in regola?

Se uno Stagista frequenta il mio studio nel periodo estivo per il suo tirocinio, quali responsabilità inerenti la sicurezza ho nei suoi confronti?

Se insegno la professione ad un Praticante posso essere considerato il suo datore di lavoro?

Posso portare il Praticante in cantiere per un rilievo?

Lavoro da solo ma condivido l'ufficio con altri Colleghi coi quali divido le spese... ho qualche obbligo inerente la sicurezza?

In questo articolo proveremo a dare una risposta a queste e ad altre domande, che molti di noi si saranno posti nel dubbio di essere "adeguati" o meno, nell'ambito della propria attività lavorativa, rispetto al labirinto delle Norme sulla sicurezza nel lavoro ed ai conseguenti adempimenti richiesti.

Vista la complessità e l'articolazione della materia, dopo un doveroso approccio normativo, riassumeremo in maniera schematica i concetti principali con l'intento di fornire uno strumento facile, che consenta di orientarsi nella materia ostica che stiamo trattando.

CHI E' SOGGETTO E CHI NO

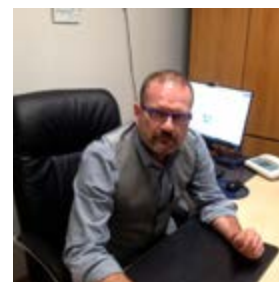
Chi deve fare?

Partiamo dal presupposto che la normativa inerente la sicurezza sul lavoro ha lo scopo cardi-

ne di tutelare il lavoratore; attenzione, però, a cosa si deve intendere per "lavoratore" dal punto di vista normativo e giurisprudenziale, perchè non è detto che solo il professionista con lavoratori dipendenti debba preoccuparsi degli adempimenti che ne derivano. Il Testo Unico sulla Sicurezza (art. 2, c. 1, lett a, d.lgs. 81/2008) definisce il lavoratore come "...persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione..." equiparando inoltre al lavoratore, una serie di soggetti che spesso hanno a che fare col professionista titolare di uno studio, quali l'associato in partecipazione e il tirocinante o il beneficiario di iniziative promosse per l'alternanza scuola-lavoro.

Occorre ricordare che la Corte di Cassazione si è espressa nel tempo elencando gli elementi qualificanti il lavoro subordinato, dei quali il vincolo di subordinazione, inteso come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, è il parametro distintivo primario; altri parametri sono l'assenza del rischio economico da parte del lavoratore, il luogo e la continuità della prestazione e la forma della retribuzione.

Dobbiamo pertanto ritenere che sono equiparati ai lavoratori: gli associati (secondo un intendimento restrittivo quanto diffuso, anche i



FABRIZIO ALBANO
Iscritto all'Albo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia dal 1998 ha studio in Borgone Susa. E' componente della Commissione Sicurezza del Collegio

Articolo che tiene conto delle norme vigenti del Dlgs 81/08 e non delle ulteriori restrizioni date dall'emergenza Covid-19

soci), i praticanti, i tirocinanti e i soggetti dotati di partita IVA che svolgono, nell'ambito dello studio, un lavoro di fatto subordinato.

OBBLIGHI NORMATIVI

PER CHI E' SOGGETTO

Cosa deve fare?

Nonostante il Legislatore abbia provato a disegnare meccanismi di semplificazione, rispetto agli obblighi in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, da applicare al lavoro autonomo professionale o artigianale (L. 22/05/2017 n. 81) non risulta siano seguiti, nei termini previsti, i necessari decreti attuativi, per cui bisogna rifarsi sostanzialmente al Testo Unico sulla Sicurezza (con particolare riferimento agli artt. nn. 17 e 18), secondo cui spettano al professionista-datore di lavoro diversi obblighi tra cui ricordiamo:

1. La valutazione dei rischi, attraverso la redazione del relativo documento (D.V.R.), avvalendosi della collaborazione del R.S.P.P. del Medico competente (se nominato), consultando preventivamente il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; il documento deve valutare tutti i rischi connessi con l'attività lavorativa e programmare le misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;
2. La nomina di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P. che può essere un soggetto abilitato esterno oppure lo stesso datore di lavoro, qualora in possesso di idonea formazione). A tal proposito si precisa che la formazione per R.S.P.P. datore di lavoro permette di svolgere il ruolo solo per la propria attività, e ha durata variabile tra le 8 e le 16 ore in dipendenza dal rischio. Interessante novità contenuta nelle tabelle allegate al nuovo Accordo Stato Regioni del 2016 per la formazione del R.S.P.P. è che l'abilitazione (sempre e solo per la propria attività) senza ulteriore formazione è acquisita dai coordinatori per la sicurezza nei cantieri in regola con il relativo aggiornamento.
3. La nomina di un medico competente, sempre obbligatoria e che stabilisce le modalità e la periodicità delle visite in base alle attività svolte dai lavoratori subordinati;
4. La nomina degli addetti al primo soccorso ed alla lotta antincendio (compiti che possono essere svolti da dipendenti ovvero dallo stesso datore di lavoro, appositamente formati);

5. La Comunicazione all'INAIL del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S. che è la persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro); il R.L.S. può essere eletto dai lavoratori tra quanti intendano candidarsi e siano appositamente formati. In realtà lavorative come quella in argomento e qualora i lavoratori decidessero di non procedere con l'elezione, si può far ricorso ad un R.L.S. territoriale (messo a disposizione dai comitati paritetici territoriali);

6. L'obbligo di formazione ed informazione dei lavoratori; la formazione sui rischi generali e specifici (Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011), che deve essere fornita entro gg. 60 dall'assunzione, varia in funzione del livello di rischio dell'attività (rischio basso per gli uffici e alto nel caso di frequentazione dei cantieri edili);

7. La valutazione del rischio da interferenze; nel caso in cui entrino nello studio altri lavoratori (impresa delle pulizie, addetti alla manutenzione ecc...) il professionista-datore di lavoro che diventa anche committente deve valutare i rischi da interferenza redigendo il relativo documento (D.U.V.R.I. ex art. 26 c. 3 d.lgs n. 81/2008).

Gli altri obblighi previsti dall'art. 18, di cui si raccomanda la lettura, attengono in larga misura all'adozione di comportamenti ordinariamente diligenti e responsabili che il professionista-datore di lavoro deve attuare nei confronti dei soggetti individuabili come lavoratori dipendenti, anche di fatto.

CONSIDERAZIONI PERSONALI

Quali riflessioni possiamo trarre?

Certamente la ratio del Legislatore persegue un obiettivo nobile e ambizioso, quello di migliorare i livelli di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro, restituendo a questo ambito la dimensione umana che merita; invero è necessario considerare che le cosiddette "morti bianche", specialmente in alcuni settori, rappresentano una piaga che pare impossibile da debellare.

Non di meno è necessario contestualizzare il problema: da una parte dobbiamo considerare che nell'ambiente degli studi professionali, statistiche alla mano, gli incidenti sul lavoro non sono così frequenti; dall'altra occorre valutare

che ogni ambiente di lavoro, compreso il nostro, non può ritenersi esente da qualunque rischio. La normativa inoltre non riguarda solo gli infortuni ma anche la salute (per esempio sussiste l'obbligo di sorveglianza sanitaria per i videoterminalisti).

Cosa fare dunque?

Chiudere gli uffici ai collaboratori e limitare le possibilità di insegnamento ai giovani sarebbe certamente sproporzionato e avvilente, oltre che

controproducente per la categoria.

Personalmente ritengo che possiamo attingere al buon senso e alla praticità che la professione ci ha insegnato; in attesa che le misure di semplificazione in discussione vengano effettivamente attuate, rinunciando allo sterile esercizio della lamentela, potremmo diventare soggetto attivo nella programmazione di un percorso di adeguamento commisurato alla nostra specifica realtà, ad iniziare dal nostro studio.

RIASSUNTO SINTETICO

elenco schematico del contenuto dell'articolo

Schemi riassuntivi

SOGGETTO	ADEMPIMENTI
Professionista singolo senza collaboratori	NO
Professionista con associati	Sì
Professionista con tirocinanti o stagisti	Sì
Professionista con praticanti	Sì

ELENCO ADEMPIMENTI	NOTE
Redazione D.V.R.	Sì
Nomina R.S.P.P.	Interno (datore di lavoro formato) o esterno (nominato)
Nomina M.C.	Sì
Nomina addetti 1° socc. e antincendio	Sì
Comunicazione nominativo R.L.S.	Interno (elezione lavoratore formato) o territoriale
Formazione	R.S.P.P. interno, R.L.S. interno, addetti primo soccorso e antincendio, tutti i lavoratori per i rischi generali e specifici (ufficio rischio basso, cantieri rischio alto)
Informazione	Dal datore di lavoro nei confronti di tutti i lavoratori sui rischi presenti sul luogo di lavoro
Redazione D.U.V.R.I.	Nel caso di "datore di lavoro-Committente"
Altri obblighi	Elenco art. 18 d.lgs n. 81/08

RIFERIMENTI NORMATIVI

d.lgs. n. 81/2008	Testo unico sulla sicurezza
L. 22/05/2017 n. 81	Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato
Cass. n. 18253 del 11/07/2018	Sentenza della Suprema Corte di Cassazione inerente la qualificazione del lavoro subordinato
Interpello n. 1/2013	Visita medica preventiva nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi
Interpello n. 4/2018	applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro
Accordo Stato Regioni 07/07/2016	Contenuti minimi dei percorsi formativi di R.S.P.P. e A.S.P.P.

UN DIFFICILE RAPPORTO TRA COMMITTENTE E COORDINATORI PER LA SICUREZZA

LE LESIONI ALLA REPUTAZIONE DEL COMMITTENTE



**MICHELE
MONTRANO**
Tecnico della
Prevenzione, docente
e tutor professionale
presso il Corso di
Laurea in Tecniche
della Prevenzione
nell'Ambiente e nei
Luoghi di Lavoro –
Università di Torino

Uno dei temi più interessanti legati alla direttiva cantieri¹ recepita nel nostro ordinamento prima con il D. Lgs. n. 494/96² ora dal titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 riguarda i rapporti tra il Committente e i Coordinatori per la sicurezza con particolare riferimento alla fase di esecuzione dei lavori. Come è noto tale figura è stata introdotta nell'ambito di una *“generale e più articolata ridefinizione delle posizioni di garanzia e delle connesse sfere di responsabilità correlate alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili - a fianco di quella del committente, allo scopo di consentire a quest'ultimo di delegare, a sogget-*

*ti qualificati, funzioni e responsabilità di progettazione e coordinamento, altrimenti su di lui ricadenti, implicanti particolari competenze tecniche.”*³

Su tale fronte appare particolarmente delicata la situazione indicata dall'art. 92 comma 1 lett. e) del D. Lgs. n. 81/2008 laddove si dispone che il coordinatore per la sicurezza ha l'obbligo di segnalare *“al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempimento alla Azienda Unità Sanitaria Locale e alla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competenti”*.

Proprio il secondo periodo della citata lettera e) produce le maggiori situazioni di imbarazzo per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecu-

¹ Direttiva 92/57/CEE del Consiglio del 24 giugno 1992 riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale europea n. L 245 del 26/08/1992, p. 6-22

² Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”. Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 1996, Supplemento ordinario n. 156 - Aggiornato e modificato dal Decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili”. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2000, n. 13.

³ Cassazione Penale, Sez. IV, 17 novembre 2014, n. 47283

zione. Molto spesso i coordinatori, a fronte di una inerzia del committente conseguente a tale segnalazione, preferiscono rinunciare all'incarico piuttosto che "denunciare" agli organi di vigilanza le criticità che hanno intercettato nel cantiere.

Vale la pena di specificare che il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ha una funzione *"di autonoma vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni, e non anche il puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto)"*⁴.

Sul citato rapporto tra committente e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si ritiene utile focalizzare l'attenzione su una recente sentenza della Corte di Cassazione che prende in esame il reato di cui all'art. 595 c.p.⁵. In particolare la Suprema Corte con sentenza del 3 febbraio 2020 n. 4448 si è espressa su un caso legato a presunte lesioni della reputazione del committente da parte dei coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori. Il Tribunale di Asti aveva confermato la sentenza del Giudice di Pace con la quale due professionisti erano stati condannati alla pena di euro 400 di multa oltretutto in solido al risarcimento dei danni in favore delle costituite

parti civili, per il citato reato di cui all'art. 595 c.p., per avere, *"comunicando con più persone, mediante l'invio di una missiva a mezzo di posta elettronica certificata, offeso la reputazione"* della società committente nelle persone dell'amministratore delegato e del presidente del c.d.a, attribuendo la ragione delle dimissioni dall'incarico rassegnate a *"inadempienze contrattuali da parte della committente"*.

I due imputati producono ricorso per Cassazione a mezzo del loro difensore di fiducia, deducendo, tra gli altri, i seguenti motivi di lamentela:

1) erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 595 c.p.;

segnalano che difetta nella fattispecie in esame l'elemento oggettivo ed in particolare:

a. la comunicazione con più persone non essendo stata la lettera inviata ad *"un numero indiscriminato di soggetti, bensì solo ai soggetti a cui necessariamente per legge dovevano essere comunicate le avvenute dimissioni dall'incarico di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione dei lavori e di Coordinatore in fase di esecuzione dei lavori"*;

b. la violazione del limite della continenza⁶;

c. la non veridicità della comunicazione contenu-

4 In applicazione di tale principio, la Corte di cassazione ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva escluso la responsabilità del coordinatore per la sicurezza dei lavori in relazione alle lesioni patite da un operaio intento allo smontaggio di una rete metallica con l'ausilio di una scala inadeguata per dimensioni e struttura, rilevando la puntuale verifica dell'adeguatezza delle prescrizioni previste nel piano di sicurezza e della loro messa in opera, rispetto ai lavori previsti dal capitolato d'appalto, tra le quali non rientrava l'attività svolta dal lavoratore (Sez. IV, n. 45853 del 13/09/2017, P.C. in proc. Revello, Rv. 270991-01; in conformità, nel senso della esistenza di una funzione di "alta vigilanza" e dell'esclusione dell'obbligo di una puntuale vigilanza in capo al coordinatore per l'esecuzione dei lavori, v., tra le altre, Sez. IV, n. 27165 del 24/05/2016, Battisti, Rv. 267753-01; Sez. IV, n. 46991 del 12/11/2015, Porterà e altri, Rv. 265661-01; Sez. IV, n. 18149 del 21/04/2010, Cellie e altro, Rv. 247536-01).

5 Articolo 595 Codice penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398).
Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.

Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilaseccantacinque euro.

Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.

Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.



ta nella missiva non avendo il giudice d'appello considerato la deposizione di un testimone; segnalano inoltre che difetta l'elemento soggettivo del dolo, sia pur generico, atteso che con la missiva in questione i ricorrenti *"si sono limitati ad evidenziare che le dimissioni erano legate ad inadempienze contrattuali e non a violazioni di legge (mancanza dei requisiti di sicurezza) in relazione al disposto di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008"*;

2) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche per violazione degli artt. 92 e 99 del D. Lgs. n. 81/2008; il giudice di appello ha rilevato che l'inoltro della lettera agli enti preposti con la motivazione ivi riportata *"sarebbe stata suscettibile di ledere la credibilità professionale della società committente, atteso che proprio in ragione delle affermazioni di cui al documento incriminato seguivano controlli da parte dello Spresal e dell'Ispettorato del lavoro presso i due cantieri, ma con tale valutazione omette di considerare che, ai sensi degli artt. 92 e 99 del D. Lgs. n. 81/2008 è previsto l'obbligo di comunicare le dimissioni agli enti preposti, sicché nella fattispecie trattavasi di comunicazione doverosa e necessaria"*;

Secondo la Suprema Corte il ricorso dei due imputi è fondato va quindi accolto.

La Cassazione premette che il bene giuridico tutelato dalla norma ex art. 595 c.p., è *"l'onore nel suo riflesso in termini di valutazione sociale (alias reputazione) di ciascun cittadino"* e l'evento è costituito dalla *"comunicazione e dalla correlata percezione o percepibilità, da parte di almeno due consociati, di un segno (parola, disegno) lesivo, che sia diretto, non in astratto, ma concretamente ad incidere*

*sulla reputazione di uno specifico cittadino"*⁷. Ribadisce che non solo una persona fisica, può rivestire la qualifica di persona offesa dal reato in quanto e concettualmente ammissibile l'esistenza di *"un onore e decoro collettivo, quale bene morale di tutti gli associati o membri, considerati come unitaria entità, capace di percepire l'offesa"*⁸.

La divulgazione offensiva può non riguardare solo *"comportamenti riferiti alla parte lesa"*, ma anche notizie, comunque, idonee ad *"intaccare l'opinione dell'entità collettiva tra il pubblico dei consociati"*.

Secondo la Suprema Corte la condotta degli imputati oggetto di contestazione non può ritenersi oggettivamente lesiva della reputazione della società committente stante la sua genericità, il contesto nel quale è inserita e le incontestate finalità di essa (ossia dar conto anche agli enti pubblici delle ragioni delle dimissioni dall'incarico loro conferito). L'imputazione ad un ente collettivo di un non meglio precisato *"inadempimento contrattuale"* *"non contiene una carica dispregiativa"*, tale da essere immediatamente avvertita nel comune sentire, come espressione della volontà di aggredire la reputazione dell'ente commerciale destinatario dell'affermazione, assumendo, invece, *"tale concetto - specie nella vicenda in esame, in assenza di ulteriori espressioni che si accompagnino all'affermazione in contestazione- una valenza del tutto neutra"*.

L'ulteriore passaggio contenuto nella sentenza impugnata - secondo cui la notizia diffusa deve ritenersi suscettibile di ledere la credibilità professionale della società committente tenuto conto del fatto che, in ragione delle affermazioni di cui alla missiva in contestazione, seguivano controlli da parte della Spresal e dell'Ispettorato del lavoro - si presenta, secondo la Corte, estraneo e superfluo rispetto alla controversia, dovendo essere valutata la portata lesiva della missiva in contestazione in sé e non certo *"per le sue successive implicazioni e conseguenze tecniche, scaturite, secondo l'assunto degli imputati, dalla mera comunicazione delle dimissioni"*.

La Corte ha quindi annullato la sentenza di condanna dei due coordinatori senza rinvio perché il fatto non sussiste.

⁷ Sentenza Sez. V, n. 5654 del 19 ottobre 2012.

⁸ Si veda Cassazione 23.2.88 n. 3756, Rv 177953; Cassazione 16.3.92 n. 2886, Rv 189101; Cassazione 27.4.98 n. 4982, Rv 210601; Sez. 5A, 07/10/1998, n. 12744.



5 PER MILLE DELL'IRPEF ALLA FONDAZIONE GEOMETRI

La Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia è riconosciuta quale operante nei settori di cui all'art. 10, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 460/97 e come tale è iscritta nell'elenco delle associazioni a cui è possibile assegnare il 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per fini umanitari-culturali-sociali.

Sono stati pubblicati gli esiti delle dichiarazioni per l'anno 2016 (relative ai redditi 2015), per le quali la Fondazione ha ottenuto la somma di Euro 4.315,05.

Ringraziamo sentitamente chi ha scelto questa elargizione a favore della propria Categoria, e cogliamo l'occasione per invitare a continuare a farlo

Viste le risultanze dei contributi del 5 per mille, a favore della Fondazione, nel 2019, è stato erogato un contributo finanziario alla partecipazione con merito al corso di formazione professionale "Corso Sicurezza abilitante" organizzato, a bando, dalla Fondazione.

Anche il contributo sopra indicato è stato destinato all'istituzione di borse di studio per la partecipazione con merito ad un corso di formazione professionale - Formazione continua Obbligatoria - organizzato, a bando, dalla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia o dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia.

Parimenti, le somme che verranno raccolte dalla Fondazione dal 5 per mille verranno destinate a:

- Contributi ai Professionisti di Categorie protette per la formazione continua
- Contributi a Professionisti giovani iscritti per l'avvio dell'attività professionale
- Promozione e incentivazione della professione con partecipazione a convegni e manifestazioni

Della raccolta e della destinazione dei fondi verrà data notizia dettagliata.

Si invitano pertanto gli iscritti all'Albo a destinare il 5 per mille dell'IRPEF alla Fondazione dei Geometri di Torino e Provincia, indicando nell'apposito spazio:

"SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEI CINQUE PER MILLE DELL'IRPEF"

"Sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, lett. a), D. Lgs. n. 460/97"

**il codice fiscale del beneficiario:
97574160012**

GRATUITO PATROCINIO

I COMPENSI DEGLI AUSILIARI DEL GIUDICE



**FEDERICA
COSENTINO**

Iscritta all'Albo del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati di Torino e Provincia dal 2005 ha studio in Torino. E' Consigliere del Collegio dal 2018 e Coordinatore della Commissione CTU e della Commissione Estimo.

Conosciamo tutti la Sentenza n. 90/2019 con cui la Corte Costituzionale aveva ribadito la legittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 161 delle disp. att. del c.p.c. (come aggiunto dall'art. 14, comma 1, lettera a-ter del D.L. 27/06/2015 n. 83 e convertito poi nella legge 06/08/2015 n. 132), confermando quindi che *"Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima"*.

Un boccone amaro da mandare giù per i professionisti. Ma dopo la sconfitta di aprile, a distanza di qualche mese è giunta invece una vittoria in altro ambito.

Ad ottobre 2019 infatti, con la pubblicazione della Sentenza n. 217/2019 la Corte Costituzionale dà forse qualche garanzia in più agli ausiliari del Giudice in tema di gratuito patrocinio. Prima di essa, nelle cause civili in caso di ammissione di una delle parti al patrocinio a spese dello Stato, il compenso del consulente del giudice (e del consulente della parte ammessa al gratuito patrocinio), non era anticipato dallo Stato, ma prenotato a debito, a domanda dell'interessato come dettato dal comma 3 dell'art. 131 d.p.r. 115/2002 [Testo Unico in materia di Spese di Giustizia].

Ovviamente ciò solo dopo il tentativo fallito di recuperare i propri onorari nei confronti delle parti in causa in base all'esito della stessa.

Insomma troppe volte le speranze di ricevere il pagamento dei propri onorari erano remote se

non nulle.

Invece il comma 4 lettera c) del predetto art. 131 prevedeva che le sole indennità e spese di viaggio, nonché le spese sostenute per l'adempimento dell'incarico, fossero direttamente anticipate dall'Erario.

Ora la sentenza n. 217/2019 della Corte Costituzionale, dichiarando l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 131 d.p.r. 115/2002, estende agli ausiliari del magistrato (c.t.u. ed esperti) ed ai consulenti tecnici di parte – esperito infruttuosamente il tentativo di recuperare il proprio onorario nei confronti dei soggetti tenuti al pagamento – anche l'anticipazione dello stesso da parte dell'Erario (oltre alle spese di cui sopra), come già previsto per i difensori (comma 4 lettera a).

Che dire, finalmente un riconoscimento anche per noi e per il nostro operato.

Ma una domanda sorge spontanea soprattutto tra chi deve ancora recuperare dei compensi liquidati: i decreti di liquidazione emessi prima della decisione della Corte Costituzionale rientrano sotto gli effetti della recente sentenza? Pare che non tutto sia perduto.

Secondo la Cassazione Civile (Sentenza n. 7057 del 28/07/1997) l'efficacia retroattiva della sentenza in esame non si estenderebbe alle *"situazioni giuridiche consolidate"* come *"le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza"*.

Quindi il decreto di pagamento emesso e non ancora prescritto potrebbe essere azionato nelle nuove forme, con espressa richiesta di anticipazione in sostituzione della richiesta di prenota-

DOMICILIO FISCALE E COMPETENZA TERRITORIALE PER ACCERTAMENTI E CONTROLLI TRIBUTARI



Con la sentenza n. 4412 del 20 febbraio 2020 la Corte di Cassazione, Sez. 5 Civile, si è espressa in tema di accertamento delle imposte sui redditi, ed ha chiarito che la competenza territoriale dell'ufficio è determinata dall'art. 31 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio.

Tale "ius variandi" dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato.

da Associazione Nazionale Donne Geometra

zione a debito.

Prima del 2013, relativamente alla prescrizione dei crediti vantati dai professionisti nei confronti dell'Amministrazione della Giustizia, si applicavano i 3 anni disposti dall'art. 2956 n. 2 C. civ..

Ma a seguito della nota ministeriale del 27 novembre 2013 (Ministero della Giustizia DAG.27/11/2013.0159106.U) che "ritiene l'inapplicabilità dell'istituto della prescrizione presuntiva alla materia dei crediti di giustizia", viene altresì indicato che le specifiche problematiche della corretta individuazione del giorno dal quale decorre il termine prescrizione o della interruzione dello stesso,

non possono che essere definite, di volta in volta, nei casi specifici, dagli uffici giudiziari competenti che non possono rifiutare di ricevere le fatture relative ad istanze di liquidazione divenute definitive, fermo restando il potere di adottare un provvedimento di diniego del richiesto pagamento, nel caso in cui – una volta assunta la linea interpretativa ritenuta conforme al dettato normativo – si ritenga debba essere opposta l'avvenuta prescrizione.

Insomma, con tutte le incertezze del groviglio normativo in cui dobbiamo destreggiarci quotidianamente, pare che qualche speranza di recuperare somme che credevamo perse, ci sia.

Posta elettronica certificata



Si ricorda che tutti i professionisti hanno l'obbligo di dotarsi di indirizzo di casella di Posta Elettronica Certificata, comunicando l'indirizzo pec ai rispettivi Collegi professionali.

E' possibile ottenere gratuitamente la PEC tramite la convenzione stipulata tra Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati- Cassa Geometri e la società Aruba, come meglio indicato sul

sito www.cassageometri.it

GLI AGGIORNAMENTI CATASTALI NELLE CTU

LA NECESSITA' DI PRESENTARE LE DENUNCE MANCANTI



DEBORAH BERTOCCHI
Iscritta all'Albo del
Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati di
Torino e Provincia dal
1996 ha studio in Torino.
E' iscritta all'Albo
C.T.U. dal 2001. Esperta
nelle materie: Catastale,
Valutazioni Immobiliari e
Gestione del Patrimonio
Immobiliare, è membro
della Commissione
Catasto dal 1998,
della Commissione
C.T.U. dal 2008 e della
Commissione Estimo dal
2015.

Geometra Ausiliario del Giudice:
Il quesito che suscita maggiori dubbi e le più svariate interpretazioni tra i CTU in campo immobiliare è certamente quello riguardante il catasto ed in particolare “l'accatastamento delle denunce catastali eventualmente mancanti”.

Dubbi che spesso i tecnici cercano di risolvere demandando ai Giudici valutazioni che non gli competono, dimenticando che i Giudici si avvalgono della competenza professionale dei CTU proprio per essere coadiuvati ad affrontare problematiche relative alle svariate materie tecniche.

Chi meglio del Geometra può chiarire ogni dubbio e fornire pareri puntuali in materia catastale? Ci si propone pertanto di far maggior chiarezza in merito ai dubbi ricorrenti che i CTU incontrano nell'interpretazione del quesito catastale in sede di procedure esecutive immobiliari, anche in seguito alle problematiche segnalateci dagli aggiudicatari e dai Notai in fase di successiva sanatoria e/o vendita di immobili acquisiti all'asta.

Chiarimenti quesito CTU

QUESITO:

1. identifichi i beni pignorati indicandone ubicazione, tipologia, consistenza, dati catastali, confini e **PROVVEDENDO ALTRESÌ A PRESENTARE LE DENUNCE CATASTALI**

EVENTUALMENTE MANCANTI;

Per individuare quali siano le “Denunce catastali mancanti” è necessario conoscere la Normativa catastale e le finalità della richiesta contenuta nel quesito posto dagli Ill.mi Magistrati, procediamo pertanto:

ALL'ANALISI DELLE FINALITÀ DELLE DENUNCE CATASTALI

La finalità primaria della necessità di effettuare le denunce catastali delle unità immobiliari non accatastate nelle procedure esecutive immobiliari è ravvisabile nell'esigenza di possedere gli identificativi catastali di tutti gli immobili oggetto di Decreto di Trasferimento per la corretta Trascrizione dello stesso, conformemente al punto 1 dell'Art. 173-bis delle disp. att. c.p.c.: “*L'esperto provvede alla redazione della relazione di stima dalla quale devono risultare: l'identificazione del bene, comprensiva dei confini e dei dati catastali*”.

FINALITÀ RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE DELLE DENUNCE CATASTALI MANCANTI:

La necessità di “presentare le denunce catastali eventualmente mancanti” sorge dall'obbligo di trascrizione e Voltura dei Decreti di Trasferimento che devono necessariamente contenere gli identificativi catastali di tutti gli immobili e/o porzioni di immobili trasferiti.

APPROFONDIMENTO DELLA NORMATIVA CATASTALE: DENUNCE CATASTALI:

Il Catasto è l'inventario dei beni immobili esistenti nel territorio nazionale, originariamente istituito ai fini fiscali per il censimento di tutti gli immobili e l'applicazione delle relative imposte.

Con l'Istituzione dell'Anagrafe integrata gestita dall'Agenzia del Territorio, dal 01.01.2011 i Comuni possono anche eseguire i necessari controlli incrociati al fine di contrastare l'abusivismo edilizio.

“Le denunce catastali eventualmente mancanti” genericamente sono tutti i Tipi mappali al catasto terreni per l'inserimento in mappa delle stabili costruzioni e tutti gli accatastamenti non eseguiti (unità immobiliari o porzioni di esse non denunciate in catasto urbano) oltre a tutte le variazioni catastali non eseguite, pur rientrando nell'obbligo di denuncia.

Obbligo di denuncia catastale: obbligo di presentare l'accatastamento di tutte le unità immobiliari urbane entro 30 giorni dalla fine lavori ed obbligo di presentare la variazione catastale delle unità immobiliari che a seguito di ristrutturazione hanno subito modifiche del classamento (destinazione, categoria, classe, consistenza, perimetro, superficie e/o rendita) ai sensi della Circolare 2/2010 del 09.07.2010 dell'Agenzia delle Entrate, pertanto le Denunce mancanti corrispondono a: “tutti i Tipi map-

pali degli immobili non inseriti in mappa, tutti gli accatastamenti degli immobili e denunce di variazione catastale non presentate pur avendo gli interventi comportato variazione della rendita o del classamento, della sagoma, della consistenza, della destinazione o delle pertinenze”.

Il Legislatore per contrastare l'evasione fiscale, contributiva e l'abusivismo edilizio ha emanato diverse Leggi e Decreti, ed istituito l'Anagrafe immobiliare integrata.

Gli “Immobili Fantasma” soprasuolo sono stati per la maggior parte individuati in seguito ai rilievi aerofotogrammetrici sovrapposti alle mappe catastali, disciplinati dalla Legge n. 286 del 24.11.2006.

Con la Legge 52/1985 art 29 comma 1-bis è stato sancito l'obbligo di indicare gli identificativi catastali in Atto: Coerenza oggettiva la quale prevedeva, che gli atti immobiliari aventi ad oggetto fabbricati esistenti dovessero contenere, a pena di nullità, anche il riferimento agli identificativi catastali delle unità immobiliari urbane; tali identificativi erano costituiti da: Comune, eventuale sezione, foglio, numero di mappale (particella) ed eventuale subalterno. Coerenza soggettiva prevedeva la preventiva individuazione degli intestatari catastali e la verifica della corrispondenza tra gli stessi e le risultanze dei registri immobiliari a cura del Notaio.

CONFORMITÀ CATASTALE AGLI ATTI NOTARILI

Art 19 D.L. 78 del 31.05.2010 manovra economico finanziaria “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” recante tra l'altro II “Contrasto all'evasione fiscale e contributiva” - convertito in Legge 122/2010 del 30.07.2010.

L'art. 19 D.L. 78 del 31.05.2010, così come modificato in sede di conversione, detta nuove norme in materia di redazione degli atti traslativi degli immobili, aggiungendo all'art. 29 della legge 27/02/1985, n. 52, un ulteriore comma: 1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale.

La norma è relativa a tutti gli atti riguardanti la piena e la nuda proprietà, ovvero, ogni altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, superficie, servitù) con la sola esclusione dei diritti reali di garanzia.

Si tratta di una norma dai connotati prettamente fiscali che vorrebbe far emergere ad ogni trasferimento di immobile le difformità tra: l'intestazione, gli identificativi catastali, le planimetrie catastali e la situazione reale. Tale disciplina va letta in stretta correlazione con l'attivazione, mediante la stessa legge, dell'Anagrafe immobiliare integrata, gestita dall'Agenzia del Territorio e finalizzata a individuare i soggetti titolari di diritti reali sugli immobili, mediante l'incrocio fra gli archivi catastali e quelli dei registri immobiliari.

NORMATIVA DENUNCE CATASTALI: Accatastamenti e Variazioni

ACCATASTAMENTO DEGLI IMMOBILI

Si definisce "Accatastamento" il complesso degli adempimenti necessari per l'iscrizione in catasto di un fabbricato o porzione di esso.

- L'obbligo della denuncia di accatastamento degli "edifici esistenti" tramite presentazione di planimetria in scala generalmente 1:200 dalla quale si rilevi l'ubicazione di ciascuna unità immobiliare rispetto alle proprietà confinanti e alle strade pubbliche e private è sancita dal Regio Decreto Legge 652 del 13/04/1939 conv. con L. 1249/1939 all'Art.28: "I fabbricati nuovi ed ogni altra stabile costruzione che costituisce immobile urbano o porzione di esso a norma dell'art. 4, dovevano essere dichiarati all'Ufficio Tecnico Erariale entro il 31 gennaio dell'anno successivo".
- Il termine relativo all'obbligo di dichiarazione degli immobili all'Ufficio Tecnico Erariale è stato modificato dall'art-34-quinquies, comma 2° del D.L. 4/2006 conv. con legge n.80/2006: "I fabbricati nuovi ed ogni altra "stabile costruzione" devono essere dichiarati all'Agenzia del Territorio entro trenta giorni dal momento in cui sono divenuti abitabili o servibili all'uso cui sono destinati".
- All'art. 8 del regio decreto 562/1939 è definita unità immobiliare urbana ogni parte di immobile che, nello stato in cui si trova, è di per se utile ed atta a produrre un reddito proprio.
- Allo scopo di individuare quali siano le unità immobiliari o le costruzioni oggetto di obbligo di Denuncia Catastale, oltre al citato RDL 652/1939, occorre fare riferimento anche al Regolamento di cui al D.M. 28 del 02/01/1998 emanato in attuazione all'art.9, commi 1 e 2 del D.L. 557/1993 convertito con L.133/1994.
- Sono esclusi dall'obbligo di accatastamento ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 650 del 26 ottobre 1972, gli immobili che costituiscono: particelle censite al catasto terreni; fabbricati rurali censiti al catasto terreni, che non abbiano subito variazioni, né perso i requisiti oggettivi e soggettivi per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, i fabbricati iscritti in catasto come "unità collabenti", in quanto non più abitabili o servibili all'uso cui sono destinati; i fabbricati iscritti in catasto come "in corso costruzione" o "in corso di definizione", sempre che non siano stati ultimati o definiti.
- Le costruzioni strumentali all'esercizio dell'attività agricola diverse dalle abitazioni, comprese quelle destinate ad attività agrituristiche, conformemente al successivo Decreto del Presidente della Repubblica N. 139 del 23.03.1998 devono essere censite nella categoria speciale D/10.

VARIAZIONE CATASTALE DEGLI IMMOBILI

L'obbligo della dichiarazione di variazione in catasto sussisteva già nei casi in cui la variazione incideva sullo stato, la consistenza, l'attribuzione della categoria e della classe, a seguito di interventi edilizi di ristrutturazione, ampliamento, frazionamento, oppure per effetto di annessioni, cessioni o acquisizioni di dipendenze esclusive o comuni e cambio di destinazione d'uso, pertanto costituisce obbligo di variazione catastale ogni incoerenza che rappresenta fattispecie per la quale è obbligatoria la presentazione di un atto di aggiornamento catastale ai sensi dell'Art. 17, lettera b), del Regio Decreto Legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249.

Non hanno rilevanza catastale le lievi modifiche interne, quali lo spostamento di una porta o di un tramezzo che, pur variando la superficie utile dei vani interessati, non variano il numero di vani e la loro funzionalità.

Era invece necessaria la presentazione della dichiarazione di variazione, anche in assenza di opere murarie, nei casi di cambio di destinazione d'uso e/o nei casi in cui la mutazione incideva sulla consistenza o sulla classe (esempi sono i retrobottega dei negozi che, se trasformato in ambiente destinato alla vendita, incrementa l'originaria consistenza dell'unità immobiliare, pur non apportando opere murarie)

La presentazione della dichiarazione di variazione catastale è normata inoltre dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1142 del 1949, che dispone: "Il nuovo catasto edilizio urbano è conservato e tenuto al corrente in modo continuo ed anche con verifiche periodiche, allo scopo di tenere in evidenza per ciascun Comune o porzione di Comune, le mutazioni che avvengono:

a) rispetto alla persona del proprietario o del possessore dei beni, nonché rispetto alla persona che gode di diritti reali sui beni stessi;

b) nello stato dei beni, per quanto riguarda la consistenza e l'attribuzione della categoria e della classe. L'obbligo della relativa dichiarazione si configura pertanto nell'ipotesi in cui le variazioni influiscono ed incidono sulla consistenza, la categoria e la classe dell'unità immobiliare, pertanto sulla rendita catastale.



CONCLUSIONI:

La necessità di “presentare le denunce catastali eventualmente mancanti” richieste ai CTU nei quesiti in sede di procedure esecutive immobiliari sorge dall’obbligo di trascrizione dei Decreti di Trasferimento e relativa Voltura degli immobili, che devono necessariamente contenere gli identificativi catastali di tutti gli immobili e/o porzioni di essi trasferiti.

Il Catasto è l’inventario dei beni immobili esistenti nel territorio nazionale, originariamente istituito ai fini fiscali per il censimento di tutti gli immobili e l’applicazione delle relative imposte.

Si evince dalle Leggi emanate dai Legislatori che la loro finalità sia il censimento in catasto di ogni stabile costruzione al fine di contrastare l’evasione fiscale, contributiva e l’abusivismo edilizio, pertanto, i decreti di trasferimento emessi dai Tribunali, pur esonerati dalla dichiarazione di conformità catastale ed edilizia, sono soggetti all’obbligo di trasferire immobili censiti in ogni parte, porzione e pertinenza, indipendentemente dalla loro legittimità edilizia o dalla loro realizzazione abusiva, consentendo trascrizioni complete, che favoriscono sia i Comuni nell’individuazione degli immobili abusivi, sia gli aggiudicatari che volessero chiedere la sanatoria con la riapertura dei termini del Condono ai sensi dell’art. 40, sesto comma, della legge 47 del 28/02/1985, e dell’articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica N. 380 del 06/06/2001.

Spesso infatti gli aggiudicatari hanno lamentato l’assenza dell’indicazione degli identificativi catastali di porzioni di immobile acquisite, che hanno reso complesso dimostrare la titolarità dei locali acquisiti non accatastati, necessaria alla stipula di successivi atti e/o contratti,

o dimostrarne la realizzazione abusiva precedente all’aggiudicazione per chiederne la sanatoria ai sensi dell’ex articolo 40, comma 6 legge 47/1985 entro 120 giorni dai Decreti di trasferimento.

È implicito che tutti gli immobili o porzioni di essi non censiti (non inseriti in mappa catastale e/o non accatastati) debbano essere denunciati in Catasto in ogni sua parte prima del Decreto di Trasferimento tramite Tipi mappali al catasto Terreni ed accatastamenti al catasto Urbano.

La denuncia catastale di accatastamento degli immobili non censiti risulta pertanto sempre necessaria.

Dall’analisi del quesito, della Normativa catastale, della Leggi emanate al fine di contrastare l’evasione fiscale e delle norme che regolano le trascrizioni e le iscrizioni, si può concludere che:

TUTTI GLI IMMOBILI, PORZIONI DI IMMOBILE, PERTINENZE E OGNI STABILE COSTRUZIONE ACQUISITA CON DECRETO DI TRASFERIMENTO, DEVE ESSERE PREVENTIVAMENTE DENUNCIATA IN CATASTO E POSSEDERE IDENTIFICATIVI CATASTALI PROPRI, INDIPENDENTEMENTE DALLA PROPRIA LEGITTIMITÀ EDILIZIA.

(il parere sull’obbligatorietà di redazione delle Denunce catastali e relative motivazioni devono sempre essere rese dal tecnico incaricato e non demandate ai Magistrati – Resta comunque facoltà dei Magistrati autorizzare o negare la relativa redazione degli atti, pertanto è sempre consigliato attendere la relativa autorizzazione prima della presentazione di qualsivoglia pratica redatta per conto del Tribunale).

DISTANZE TRA I FABBRICATI

L'INNOVAZIONE DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI



**STEFANO
ARMELLINO**
Classe 1938,
è stato iscritto
all'Albo
per 44 anni

Distanze tra i fabbricati, per tentare di sbloccare la stagnazione, si torna indietro.

È passata inosservata un'importante innovazione contenuta nella legge 55 del 14.6.2019 di conversione del decretone sblocca cantieri, l'art. 5 comma 1 b bis con interpretazione autentica limita l'applicazione dei disposti dell'art 9 del DM n.1444 del 2.4.1968, è una rivoluzione interpretativa che modifica la giurisprudenza cospicua che si è venuta formando.

EVOLUZIONE STORICA DELLE DISTANZE FRA FABBRICATI.

La legge urbanistica n.1150 del 17-8-1942 non prevedeva specifiche disposizioni per le distanze e le altezze dei fabbricati, per cui queste erano disciplinate dal codice civile dagli articoli da 873 a 885 e dal 905 al 907, che sono in vigore. L'art. 17 della legge 6-8-1967 n. 765 introduce nella L.Urb.1150/1942 l'articolo 41 quinquies che ai commi 6-8-9 prescrive l'obbligatorietà

dell'osservanza di limiti inderogabili da attuare nelle costruzioni quali saranno definiti con decreto ministeriale.

Per l'attuazione è emanato il Decreto Ministeriale n.1444 in data 2.4.1968 che agli articoli 8 e 9 definisce limiti inderogabili per altezze massime e distanze minime dei fabbricati.

Lo scopo delle disposizioni del decreto era di dare un indirizzo omogeneo onde evitare che lottizzazioni selvagge producessero una foresta di fabbricati.

L'intento delle normative che ora si vanno sviluppando è quello di limitare il consumo di suolo e di riqualificare il patrimonio edilizio esistente.

In molti comuni i regolamenti e le norme tecniche di attuazione non hanno recepito tali disposizioni inderogabili, di conseguenza sono sorte controversie che hanno originato un notevole numero di sentenze dei TAR- Consiglio di Stato e Cassazione, in particolare il Consiglio di Stato nella recentissima sentenza n. 6136/2019 ha precisato per le disposizioni degli art. 8 e 9 del D.M. 1444/1968:

- l'inderogabilità delle norme,
- la prevalenza delle stesse sulle norme regionali e comunali,
- la definizione di pareti finestrate,
- l'obbligo dell'osservanza delle distanze anche per tratti di fabbricati con vedute dirette

Il Testo Unico dell'edilizia n.380 del 6.6.2001 all'art.136 ha abrogato molte disposizioni della legge urbanistica 1150/1942, ma ha mantenuto in vigore i commi 6-8-9 dell'art. 41 quinquies e quindi le norme del decreto attuativo DM1444/1968, unica deroga per il rispetto delle distanze e contenuta all'art.79.

Nota dell'Autore:

Da amici di amici di conoscenti mi sono giunte sentenze del TAR, tipo bomba" per le affermazioni giuridiche applicate da comuni e anche previste da norme regionali.

La macchina da scrivere, senza il dovuto preavviso sindacale, è definitivamente andata in pensione, quindi scrivo a mano anche perchè come "vecchio" sono considerato in quarantena. Il testo può essere utile per i Colleghi in attività sia per occasioni di ampliamenti o riqualificazioni eseguibili onde evitare contestazioni o per contestare eventuali pretese non fondate.



La Corte Costituzionale con sentenza n.232/2005 ha ribadito che la disciplina delle distanze fra i fabbricati normata dal D.M. 1444/1968 prevale sulla competenza e potestà legislativa delle regioni in quanto integra la disciplina codicistica delle distanze legali sottraendo inoltre ai privati l'autonomia negoziale di deroga.

Una modalità contrattualmente disponibile fra i confinanti è la costituzione di una servitù "altus non tollendi" cioè l'obbligo del rispetto delle distanze legali tra i fabbricati da edificare, non dipendenti dalla posizione del confine. Le disposizioni del D.M. suddetto non prescrivono distanze dai confini, per l'analogia con le prescrizioni dell'art 873 c.c., la distanza dai confini è stata definita nella metà della distanza prescritta fra i fabbricati.

In NTA di molti comuni è utilizzata una formulazione che può indurre in errore in quanto definisce la distanza di un edificio dal confine pari alla metà dell'altezza dello stesso con il minimo di 5 metri, ciò implica la costituzione di una inammissibile servitù sul fondo confinante.

La recente interpretazione autentica della norma, per la zona C, impone invece di definire tale distanza con la formula $D_{conf} = H_{edif} - 5\text{metri}$, esempio $H_{edificio} 13\text{ metri}$, distanza dal confine metri $13-5=8\text{ metri}$ e non $13/2=6,5\text{ metri}$; una recentissima sentenza del TAR Piemonte ha annullato, per tale errore, il permesso di costruire di un edificio costruito, dichiarato agibile e venduti gli alloggi.

La modalità di misura delle distanze è definita, dalle disposizioni codicistiche, come segmento minimo che congiunge un edificio a quello fronteggiante, la modalità di misura radiale non è mai stata approvata e comparsa nelle norme regionali ed è rimasta fino al 2009 anche se illegittima, nel codice riguarda solo le vedute.

Le pareti finestrate sono state definite come pareti in cui vi sono aperture o sporti che permettono l'affaccio diretto verso l'esterno.

Per l'osservanza della distanza minima di 10 metri è sufficiente che gli affacci verso l'esterno esistano in qualsiasi parte delle pareti fronteggianti sia del nuovo edificio sia del preesistente, sia della sopraelevazione di uno degli edifici, sia che si trovi a diversa altezza, nonché, per opere diverse dagli edifici, se queste consentano l'affaccio diretto (muri di



sostegno, terrazzi, giardini sopraelevati).

L'art. 2 bis introdotto nel T.U. 380/2001 ha conferito alle regioni, non ai comuni, con proprie leggi, la facoltà di deroga alle disposizioni del D.M. 2-4-1968 n.1444.

La Regione Piemonte ha utilizzato tale facoltà non con disposizione unitaria, ma inserendo deroghe specifiche nelle disposizioni legislative.

La L.R. 16/2018 dispone alcune deroghe per volumi, altezze e sopraelevazioni.

La legislazione statale con l'entrata in vigore, integra e sostituisce, operando di diritto, le norme regionali e comunali senza che occorra alcun provvedimento che abroghi le disposizioni decadute e recepisca le nuove disposizioni.

La disposizione dell'art 5 comma 1 lettera b bis della legge n. 55/2019 citata, letta in modo più semplice rispetto al testo, con interpretazione autentica, prescrive che le disposizioni contenute nell'art. 9 del D.M. 2-4-1968 n.1444 dal punto "3) zona C" fino al termine dell'articolo si considerano riferite esclusivamente alla zona C come definita nell'art. 2 dello stesso D.M.

In norme comunali le zone C hanno diverse indicazioni che ora sono decadute.

Con l'interpretazione autentica non è più possibile alcuna altra estensione di tutte le disposizioni dell'art. 9 citato a tutti i fabbricati come avvenuto fin d'ora nell'evoluzione della giurisprudenza, come sopra citato.

Pertanto le distanze legali tra i fabbricati risultano così determinate:

- restano in vigore per alcuni casi nella zona A le disposizioni codicistiche
- nella zona A le distanze fra gli edifici, non dai confini, non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra i volumi preesistenti;
- in tutte le altre zone è prescritta in tutti i casi, la distanza minima assoluta di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti;
- nella zona C oltre a quanto prescritto in generale, esclusa la sola zona A, è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici che si fronteggiano, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto, la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a 12 metri
- sempre per la sola zona C, le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade aperte al traffico veicolare, con esclusione delle strade a fondo cieco, debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di 5 metri per lato per strade di larghezza inferiore a metri 7, 7,5 metri per lato per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 metri, 10 metri per lato per strade di larghezza superiore a 15 metri. Se le distanze tra i fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto le distanze sono maggiorate fino alla misura dell'altezza dello stesso.

Nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni oggetto di convenzioni con previsioni planivolumetriche, sono ammesse distanze inferiori da quelle minime sopraelencate.

Quest'ultima formulazione è stata applicata in

modo distorto ritenendo che le deroghe fossero applicabili anche verso l'esterno dei confini del lotto oggetto del piano particolareggiato anche se al di là dei confini di questo vi erano fabbricati con pareti finestrate, mentre le deroghe sono applicabili unicamente fra i fabbricati interni dei piani particolareggiati con previsioni planivolumetriche della posizione degli edifici stessi.

Nel Regolamento edilizio tipo approvato dalla Regione e in quelli conformi già adottati dai comuni, sono contenute norme che per la loro non competente dizione possono indurre all'errata o alla non applicazione delle distanze legali per le opere consentite dagli articoli 89 n.7 - 117 n. 2 - 132 n.2 del RET.

Nelle norme di questi manca l'indicazione che ove le opere previste configurino affacci, come definiti negli articoli 905-906-907 del codice, devono essere osservate le distanze legali con le modalità indicate negli articoli stessi non derogabili neppure nella forma da disposizioni regionali.

Non sono i muri di sostegno in sé con balaustra o recinzione né la loro altezza, né i parapetti di terrazzi o latrici solari, che le norme regionali consentirebbero, a determinare l'applicazione o meno delle distanze legali, ma sono le destinazioni d'uso del fondo dominante o superiore disposte con opere che per utilizzo permettano gli affacci diretti o laterali non consentiti dagli articoli inderogabili del codice sopracitati.

Il Consiglio di Stato e la Cassazione hanno precisato il principio di accertamento col quale si definiscono o meno, in questi casi, le applicazioni delle distanze legali.

“Il muro di sostegno, che ha funzione di contenimento di una scarpata o terrapieno naturale, in qualunque posizione si trovi rispetto al confine, non può essere considerato una costruzione per l'osservanza delle distanze legali per la parte che adempie alla specifica sua funzione quindi dalle fondamenta al livello del fondo superiore, qualunque sia l'altezza della scarpata o del terrapieno naturale, salvo che il muro di sostegno e il terrapieno siano eseguiti per creare un dislivello artificiale per consentire un'utilizzazione diversa del fondo superiore per cortili lastrici solari, giardini, terrazzi dai quali sia possibile l'affaccio diretto o laterale, in tal caso si applicano le disposizioni sulle distanze da pareti finestrate”.



Sentenze in breve per la professione



Accertamenti e redditometro: incongruenza tra reddito e spese

**Corte di Cassazione, sez. V civile,
Ordinanza n. 1244 del 21.1.2020**

La vicenda origina dal ricorso promosso da una contribuente, titolare di attività commerciale di vendita di beni alimentari, invitata a dare chiarimenti all'Ufficio in ordine agli elementi di capacità contributiva in ordine a determinate disponibilità di beni o denaro (c.d. "redditometro").

Costituito il contraddittorio, ove si è tenuto conto dell'apporto collaborativo della contribuente, il reddito per l'anno d'imposta 2006 veniva rettificato dai dichiarati € 6.676,00 a € 44.019,00.

Il ricorso promosso faceva seguito a un rigetto in primo grado, riformato in appello sull'affermazione che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto dell'aiuto di un familiare della contribuente, dello smobilizzo di fondi, di precedente (ancorché risalente) eredità e dell'alienazione di un veicolo, elementi tutti ritenuti validi per superare la presunzione dettata dal "redditometro" nella ricostruzione del reddito con metodo sintetico.

Nell'accogliere il ricorso per cassazione promosso dall'Amministrazione finanziaria, la Suprema Corte rileva quanto segue.

"In tema di accertamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche, l'art. 38 del d.P.R.

29 settembre 1973, n. 600 prevede che gli uffici finanziari possano determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente, sulla base degli indici previsti dai decreti ministeriali del 10 settembre e 19 novembre 1992, riguardanti il cd. "redditometro", e tale metodo di accertamento dispensa l'Amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice della capacità contributiva, sicché è legittimo l'accertamento fondato su di essi e resta a carico del contribuente, posto nella condizione di difendersi dalla contestazione dell'esistenza di quei fattori, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

(Cass. n. 16912 del 10/8/2016; Cass. n. 17793 del 19/7/2017; Cass. n. 27811 del 31/10/2018, Cass. n. 17534 del 28/06/2019)".

Inoltre, evidenziano gli Ermellini, *"l'accertamento sintetico non è un accertamento di tipo statistico, ma basato sulla capacità di spesa del contribuente che richiede logicamente l'esistenza a monte della provvista necessaria per sostenere quelle spese e che il possesso di redditi esenti o già sottoposti a tassazione nonché la loro durata deve essere dimostrata "con idonea documentazione" secondo l'art. 38 precitato nel testo vigente ratione temporis e non con mere affermazioni.*

In questo senso, la sentenza qui gravata non consente di ricostruire il percorso logico sui cui – "con idonea documentazione" – la CTR ritenga provata l'esistenza di sufficiente provvista – fiscalmente assolta – tale da giustificare la capacità di spesa riscontrata in capo alla contribuente".



IL TAGLIO BOSCHIVO

APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO FORESTALE REGIONALE



SIMONA AIMINO
Iscritta all'Albo del
Collegio dei Geometri
e Geometri Laureati di
Torino e Provincia ha
studio in Strambino.
E' Consigliere del
Collegio dal 2018 e
Coordinatrice delle
Commissioni Eventi
e Manifestazioni, Pari
Opportunità e
Sicurezza

In seguito alle iniziative della Commissione Eventi e Manifestazioni è stato organizzato un Seminario formativo per l'applicazione delle norme regionali che regolamentano il taglio boschivo. Nell'ambito delle competenze professionali dei Geometri si è sovente chiamati a procedure di riconfinamento per il taglio boschivo, nonché per la piantumazione. Durante tali operazioni viene talvolta richiesto dai committenti un parere circa le norme che regolamentano il taglio.

Il 1° settembre 2015 sono entrati in vigore importanti chiarimenti e semplificazioni al regolamento forestale del Piemonte approvato nel 2011 (D.P.G.R. n. 8/R) in attuazione della legge regionale n. 4/2009 (Gestione e promozione economica delle foreste).

PROCEDURE PER REALIZZARE GLI INTERVENTI SELVICOLTURALI (ABBATTIMENTO BOSCHIVO)

Il regolamento prevede due procedure: la comunicazione semplice e l'autorizzazione con progetto.

Nel primo caso si segnala l'intenzione di tagliare, nel secondo si richiede l'autorizzazione al taglio sulla base di un progetto redatto da un tecnico forestale abilitato.

Esistono casi in cui non si applica alcuna procedura?

Sì. Non è prevista alcuna procedura, neanche la comunicazione semplice, per:

- interventi selvicolturali finalizzati all'auto-

consumo del proprietario, del possessore o dell'acquirente del bosco in piedi, fino a 150 quintali per anno solare. (Autoconsumo significa che la legna proveniente dall'intervento non deve essere oggetto di vendita; per anno solare si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre).

Se l'intervento è finalizzato a produrre più di 150 quintali per autoconsumo o meno di 150 quintali ma destinati alla vendita è necessario effettuare la comunicazione semplice;

- ripuliture e sfolli su qualunque superficie.

Si tratta di interventi previsti nelle fasi giovanili delle fustaie coetanee, non sono i decespugliamenti (non ammessi nei boschi);

- abbattimento e sgombero di singole piante morte o schiantate.

Per interi popolamenti distrutti si fa riferimento all'art. 41; per approfondimenti sulle piante morte si rimanda al successivo paragrafo "Conservazione della biodiversità"

In ogni caso, anche se la comunicazione semplice non è richiesta, devono essere rispettate le norme del regolamento (stagione di taglio, copertura residua, caratteristiche delle matricine e delle riserve, etc.). Infine si ricorda che nei siti della rete Natura 2000 e nelle Aree protette è sempre richiesta almeno la comunicazione semplice (vedi paragrafo "Rete Natura 2000 e Aree protette").

Per quali interventi è prevista la comunicazione semplice (art. 4) o l'autorizzazione con progetto (art. 6)?

La comunicazione semplice è richiesta per

febbraio 2019 – Loc.
Frais - "La capannina"
(Chiomonte)
Seminario formativo
a cura del Consorzio
Forestale
Alta Valle Susa – dott.
DOTTA Alberto

interventi:

- fino a 5 ettari di superficie, elevati a 10 ettari se eseguiti da una ditta iscritta all'Albo delle imprese forestali con un soggetto in possesso di qualifica professionale di Operatore forestale (vedi paragrafo "Requisiti professionali per l'esecuzione degli interventi selvicolturali");
- previsti da Piani Forestali Aziendali;
- in tartufaie controllate.

L'autorizzazione con progetto è richiesta per interventi:

- che superano 5 ettari di superficie, elevati a 10 ettari nel caso di ditta iscritta all'Albo e con un soggetto in possesso di qualifica professionale di Operatore forestale;
- di utilizzazione (tagli di maturità) di boschi pubblici che superano i 5.000 metri quadrati di superficie;
- di sostituzione di specie (art. 12) o ripristino di boschi danneggiati o distrutti (art. 41) su superfici superiori a 1 ettaro;
- che derogano dal regolamento (art. 2).

Quali sono le tempistiche amministrative?

La comunicazione semplice o la richiesta di autorizzazione vanno presentate prima dell'inizio dei lavori.

Dopo aver presentato la comunicazione è possibile iniziare subito gli interventi che vanno conclusi entro 2 anni; nel caso di mancata ulti-

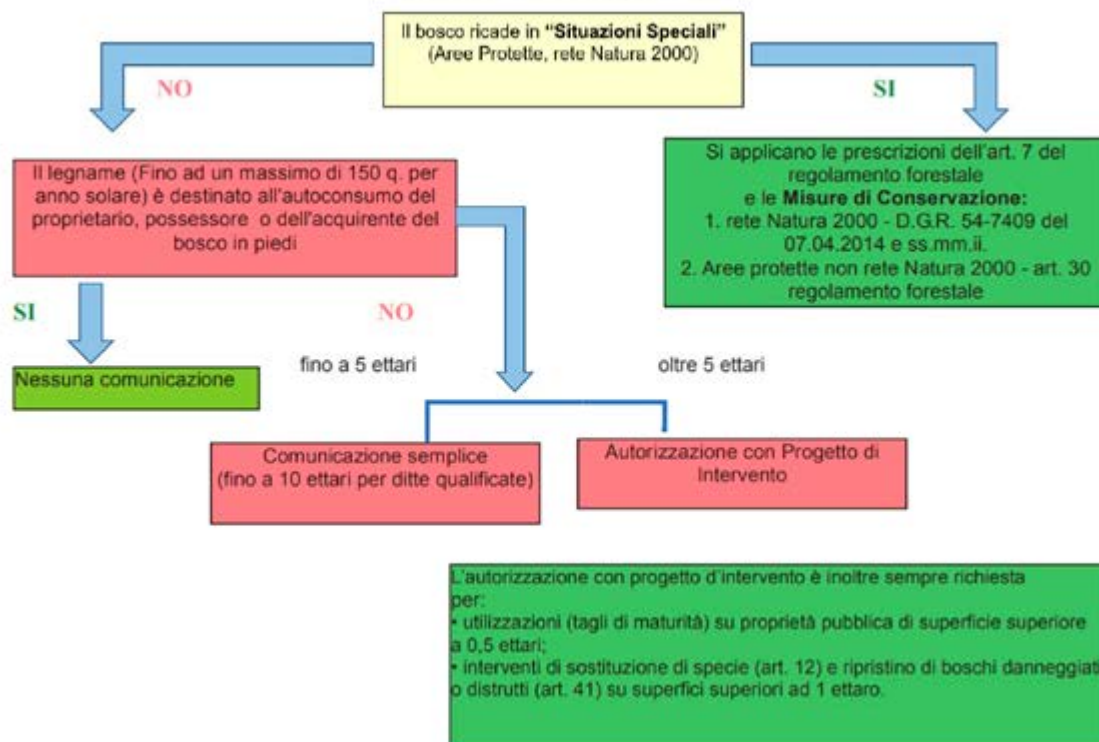
mazione occorre presentare una nuova comunicazione.

L'autorizzazione vale 3 anni, fino a 5 anni nel caso di progetti che prevedono una programmazione pluriennale degli interventi. Può essere ancora prorogata di un anno facendone richiesta prima della scadenza. Se la Regione non si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'intervento si intende autorizzato (silenzio-assenso);

nello stesso periodo la Regione può chiedere integrazioni, autorizzare con prescrizioni o negare l'autorizzazione. Il silenzio-assenso entro 30 giorni vale anche per le richieste di proroga. Entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi autorizzati deve essere trasmessa alla struttura regionale territorialmente competente in materia di foreste e al Corpo Forestale dello Stato, una dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori (DRE L), redatta da un tecnico forestale abilitato, che certifichi la corretta conduzione e chiusura del cantiere nel rispetto del progetto di taglio e del regolamento.

Chi può presentare la comunicazione semplice e il progetto per l'autorizzazione?

La comunicazione semplice può essere presentata dal proprietario, possessore, gestore, utilizzatore o dall'acquirente del bosco in piedi e può essere compilata in modo autonomo per

SINTESI DELLE PROCEDURE

Cosa sono le matricine e le riserve?

Le matricine e le riserve sono gli alberi che devono essere rilasciati a seguito dei tagli di maturità nel ceduo e nel governo misto; le matricine sono della stessa specie del ceduo, le riserve sono i soggetti di specie diverse (es. le querce rilasciate in un Castagneto o Robinieto, le conifere in un ceduo di faggio). Entrambe devono soddisfare i requisiti di vigore e stabilità previsti dal regolamento (art. 28).

via telematica mediante la piattaforma del Sistema Piemonte:

<http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/585-tagli-boschivi-comunicazioni-ed-autorizzazioni-forestali>

Il progetto deve essere redatto da un tecnico forestale abilitato e presentato per via telematica sulla stessa piattaforma sopra menzionata.

EPOCHE DI INTERVENTO (ART. 18)

Cosa sono le epoche di taglio?

Il regolamento forestale definisce i periodi in cui si possono eseguire le operazioni di abbattimento, allestimento, concentramento ed esbosco.

Nei boschi cedui, nei boschi a governo misto e, indipendentemente dalla loro forma di governo, nei Robinieti e Castagneti, il taglio di utilizzazione (maturità) è consentito, in relazione alla fascia altitudinale in cui si opera, nei seguenti periodi:

Fino a 600 metri s.l.m.

Dal 1° ottobre al 15 aprile

Fra 600 e 1.000 metri s.l.m.

Dal 15 settembre al 30 aprile

Oltre 1.000 metri s.l.m.

Dal 1° settembre al 31 maggio

Nel ceduo il taglio di matricine e riserve va eseguito contemporaneamente alla ceduzione; nel governo misto il taglio delle componenti a fustaia e a ceduo deve essere eseguito contemporaneamente.

Nelle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 37), fatti salvi i casi di urgenza con pericolo per la pubblica incolumità, gli interventi sono sospesi dal 31 marzo al 15 giugno fino a 1.000 metri di quota, dal 30 aprile al 15 luglio oltre

tale quota;

nelle garzaie (aree di nidificazione di colonie di aironi) la sospensione è anticipata al 31 gennaio.

Quali interventi si possono fare tutto l'anno?

Durante tutto l'anno sono consentiti:

- interventi in fustaia;
- tagli intercalari (diradamenti), ripuliture e sfolli in tutti i boschi;
- tagli di avviamento a fustaia;
- interventi di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti (art. 41);
- abbattimento e sgombero di piante morte o schiantate da eventi atmosferici.

Le epoche di taglio sono riferite anche alle operazioni di concentramento ed esbosco?

No. Le operazioni di concentramento (vedi box 2), al di sotto dei 1.000 metri di quota, devono essere portate a termine nei trenta giorni successivi alla scadenza dei periodi di taglio; oltre i 1.000 metri di quota nei novanta giorni successivi.

Le operazioni di esbosco possono essere eseguite tutto l'anno.

Per i siti della rete Natura 2000 e le Aree protette si rimanda al paragrafo "Rete Natura 2000 e Aree protette".

ASSEGNO AL TAGLIO (ART. 9)

L'assegno al taglio consiste nell'individuazione delle piante da prelevare o da rilasciare.

Tale operazione può essere eseguita esclusivamente da tecnici forestali abilitati, dotati di martello iscritto al registro regionale.

Quando e come va eseguito l'assegno al taglio?

Le modalità di assegno al taglio cambiano in relazione al tipo di intervento che si vuole ese-

Cosa si intende per concentramento ed esbosco?

Il concentramento è l'operazione di movimentazione degli alberi, parzialmente o completamente allestiti, dal letto di caduta alla via di esbosco più vicina o direttamente alle piste e/o strade.

L'esbosco consiste invece nella movimentazione dei prodotti legnosi riuniti in carichi, parzialmente o completamente allestiti, lungo la viabilità (piste e strade) o le vie di esbosco, fino all'imposto o alla destinazione finale.

guire e alla proprietà. Di seguito i diversi casi.

Tagli di maturità in fustaia

Se l'intervento interessa oltre 10 alberi o comunque una superficie superiore a 5.000 metri quadrati le piante da prelevare devono essere assegnate con bollo di vernice sul fusto e al piede (in posizione non asportabile) a partire dalla classe diametrica dei 20

centimetri; dai 30 centimetri devono essere anche numerate e martellate su specchiature praticate al piede. Tale disposizione si applica anche alle piante morte in piedi.

Tagli di maturità nel ceduo

Su proprietà pubblica è sempre obbligatoria la contrassegnatura sul fusto mediante anellatura e bollo al piede dei soggetti da rilasciare (matricine e riserve).

Su proprietà privata l'assegno al taglio è necessario solo per interventi che richiedono l'autorizzazione.

Tagli di maturità nel governo misto

L'assegno al taglio è previsto solo per interventi superiori a 1 ettaro; le modalità sono definite dal tecnico forestale abilitato.

Tagli intercalari e conversioni

Su proprietà pubblica è sempre obbligatoria la contrassegnatura per aree campione rappresentative, secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

Su proprietà privata la contrassegnatura è obbligatoria solo per interventi che richiedono l'autorizzazione.

L'assegno al taglio è previsto per tutti gli interventi e le categorie forestali?

1. Per interventi nelle categorie forestali Robinieto e Castagneto non è richiesto l'assegno al taglio di robinie e castagni (art. 55); l'obbligo vige per le altre specie presenti.

Singoli castagni o robinie in altre categorie forestali vanno invece assegnati al taglio secondo le modalità sopra riportate.

2. L'assegno al taglio non è richiesto negli interventi di sostituzione di specie (art. 12)

INTERVENTI NEI CEDUI INVECCHIATI (ART. 26 BIS)

I boschi cedui di faggio, querce e gli Ace-ro-tiglio-frassineti sono definiti invecchiati quando hanno superato i 40 anni perché queste specie perdono la capacità di emettere polloni dalla ceppaia dopo il taglio (vedi box 3); per questo vanno gestite con interventi selvicolturali propri delle fustaie (art. 20, l.r. n. 4/2009):

- tagli intercalari (diradamenti) o di maturità nei popolamenti coetanei/uniformi;
- tagli a scelta colturale nei popolamenti disetanei/irregolari.

Il divieto di ceduzione sopra i 40 anni non si applica alle specie le cui ceppaie sono sempre in grado di produrre nuovi ricacci a seguito di taglio (castagno, robinia, carpini, salici, pioppi e ontani).

In deroga al divieto sopra indicato possono essere eseguiti gli interventi di ceduzione se previsti da:

- a) Piani Forestali Aziendali (art. 11);
- b) interventi autorizzati dalla Giunta Regionale per ragioni di pubblica incolumità, salvaguardia, conservazione degli ecosistemi o particolari motivi di interesse pubblico.

ROBINIETI E CASTAGNETI (ART. 55)

Per la rilevanza in termini economici e di superficie delle categorie forestali Castagneto e Robinieto, il regolamento prevede un articolo specifico che raccoglie le prescrizioni indipendentemente dalla forma di governo e trattamento.

Quali turni sono previsti per Robinieti e Castagneti?

È fissato un turno minimo di 10 anni: prima di quest'età non è possibile effettuare tagli di maturità. Non è invece previsto un turno massimo: non è definita un'età oltre la quale è obbligatoria la gestione a fustaia.

Cosa si intende per facoltà pollonifera?

Con il termine di facoltà pollonifera si intende l'attitudine di una specie ad emettere ricacci (polloni) da ceppaia e/o da radici a seguito del taglio del fusto o a seguito di eventi naturali traumatici.

La facoltà pollonifera di alcune specie, in particolare faggio e querce, è limitata per la perdita precoce delle gemme dormienti alla base del fusto.

Ad esempio nel faggio la mortalità delle ceppaie o la risposta dei ricacci non sono in genere sufficienti a garantire la conservazione del popolamento quando l'età media è superiore ai 40 anni.

Quali interventi sono possibili nei Robinieti e Castagneti?

Tagli di maturità: si devono rilasciare piante e polloni di altre specie autoctone fino al 25% della copertura.

Se le altre specie definiscono una copertura compresa fra il 10% e il 25% è necessario rilasciarle tutte, ma se queste sono in competizione è ammessa la selezione a favore dei soggetti migliori.

Se le altre specie definiscono una copertura inferiore al 10% o sono del tutto assenti è necessario rilasciare robinie o castagni a gruppi fino al raggiungimento del 10% di copertura complessiva.

Tagli intercalari: al termine dell'intervento deve essere rilasciata almeno una copertura del 50%.

E' previsto l'assegno al taglio nei Robinieti e Castagneti?

No, nei popolamenti puri; tale obbligo vige però per le altre specie, se presenti.

Quindi, facendo riferimento alle possibili situazioni previste dal regolamento:

A. popolamento in cui le specie diverse da robinia e castagno definiscono meno del 10% di copertura;

B. popolamento in cui le altre specie definiscono più del 25% di copertura;

C. popolamento in cui le altre specie definisco-

no una copertura compresa fra il 10% e il 25%; nei casi A e C l'assegno al taglio delle specie diverse da robinia e castagno deve avvenire come previsto per il ceduo, ossia in relazione al tipo di proprietà:

- nella proprietà pubblica è sempre obbligatorio contrassegnare con bollo di vernice al piede e al fusto le matricine e le riserve (inclusi eventuali robinie e castagni);

- nella proprietà privata la contrassegnatura è prevista solo nel caso di interventi che richiedono l'autorizzazione;

nel caso B l'assegno al taglio delle specie diverse da robinia e castagno deve avvenire come previsto per il governo misto: è svincolato dal tipo di proprietà, è previsto solo per superfici superiori a 1 ettaro e va effettuato secondo modalità definite dal tecnico forestale abilitato.

REQUISITI PROFESSIONALI PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI SILVICOLTURALI (ART. 31)

Negli interventi che interessano una superficie superiore a 5.000 metri quadrati dev'essere sempre assicurata la presenza di almeno un operatore in possesso delle competenze professionali riferite all'Unità formativa F3 (Utilizzo in sicurezza della motosega nelle operazioni di abbattimento ed allestimento) del sistema formativo regionale. Le imprese senza operatori con tali competenze professionali possono eseguire solo interventi con superficie inferiore a 5.000 metri quadrati.

Le competenze professionali possono essere dimostrate anche con un attestato di frequenza di un corso di formazione specifica dei lavoratori per il settore ATECO 2007 A02 (Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali) come previsto dalla legge quadro in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs n. 81/2008, art. 37, commi 1 e 3).

Gli interessati possono inoltre chiedere alla Regione di accertare il possesso delle competenze professionali frutto di apprendimenti diversi; infatti l'ente favorisce il riconoscimento delle competenze professionali derivanti da corsi organizzati da privati o agenzie formative (formazione non formale e formale) e dall'esperienza lavorativa (formazione informale), anche acquisiti presso altre realtà regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali.

Cosa deve fare un operatore per acquisire le competenze professionali richieste per l'esecu-



zione degli interventi selvicolturali?

La Regione, grazie alle risorse del Programma di Sviluppo Rurale, promuove per gli operatori del settore forestale piemontese la realizzazione di percorsi formativi professionali gratuiti (www.regione.piemonte.it/foreste/imprese/corsi).

Com'è possibile ricercare i contatti di un operatore qualificato?

Per individuare operatori qualificati è possibile fare riferimento all'elenco operatori presente su Aifo.

ALBO DELLE IMPRESE FORESTALI

L'Albo delle imprese forestali del Piemonte, istituito per promuovere la crescita delle imprese e qualificarne la professionalità, è un'importante vetrina per gli operatori che lavorano nel rispetto delle norme. Uno specifico regolamento regionale (n. 2/R del 2010 e ss.mm.ii.) individua i soggetti che possono farne parte e stabilisce i requisiti e le modalità d'iscrizione. L'Albo delle Imprese Forestali (AIFO) è disponibile su Sistemapiemonte ed è consultabile liberamente da tutti i soggetti interessati.

OPERAZIONI CONNESSE AGLI INTERVENTI SELVICOLTURALI

Con il termine "operazioni connesse" si fa riferimento alle seguenti attività necessarie per svolgere l'intervento selvicolturale:

- a) ripristino delle strade e delle piste forestali già esistenti (taglio della vegetazione, riattivazione della percorribilità, stabilizzazione delle scarpate, regimazione delle acque superficiali con opere temporanee);
- b) realizzazione di vie di esbosco;
- c) realizzazione di piazzole (di cui sia previsto il ripristino al termine dei lavori) per l'installazione e l'uso di macchine ed attrezzature nonché per il deposito temporaneo e la movimentazione del legname;
- d) realizzazione di nuovi accessi ai boschi per persone o animali da soma senza l'ausilio di

mezzi meccanici.

Per essere considerate parte dell'intervento selvicolturale le operazioni connesse, ad esclusione delle vie di esbosco, non possono determinare movimenti di terra superiori a 100 metri cubi per ogni ettaro di superficie di intervento.

Le operazioni connesse possono attraversare proprietà private diverse da quelle interessate dall'intervento selvicolturale?

L'accesso e il passaggio su fondi di altre proprietà, regolamentati dal Codice Civile, devono essere autorizzati dai proprietari, se riconosciuta l'effettiva necessità.

L'accesso è limitato, nei tempi e nei modi, allo stretto indispensabile per l'attuazione dei lavori; se causa danno, è dovuta un'adeguata indennità. Nel caso di attraversamento di strade adibite al pubblico transito è necessario ottenere l'autorizzazione del soggetto titolare.

Cosa sono le vie di esbosco?

Sono opere temporanee funzionali alla sola realizzazione degli interventi selvicolturali; si distinguono in:

a) linee di esbosco via cavo: varchi fra le chiome degli alberi della larghezza massima di 8 metri definiti con l'esclusivo taglio di piante o rami.

La larghezza è aumentabile, nelle linee che non seguono la massima pendenza, sino a consentire il libero passaggio del carico per evitare danni alle piante da rilasciare.

In corrispondenza di incroci con viabilità agro-silvo-pastorale e sentieri vanno posti cartelli in luoghi ben visibili almeno 50 metri prima.

La fune portante, in funzione dell'altezza che raggiunge, va segnalata con cavi di guardia secondo i vigenti regolamenti dell'aeronautica;

b) linee di esbosco per gravità: percorsi naturali (su suolo o neve) o artificiali (canalette) lungo cui il legname viene fatto scivolare verso valle; devono essere tali da permettere il

Cosa si intende per Categoria forestale? (all. A, punto 1.1.1 del regolamento)

è la caratterizzazione del bosco definita sulla base della dominanza di una o più specie arboree o arbustive, costituenti almeno il 50% della copertura.

I boschi infatti non sono uguali: fattori quali temperatura, precipitazioni, umidità, quota, esposizione, pendenza e substrato roccioso, influenzano la qualità e la quantità della vegetazione. Ad esempio il bosco la cui copertura è definita per oltre il 50% dal faggio appartiene alla categoria Faggeta.

In Piemonte sono presenti 21 categorie forestali.

controllo del movimento del legname evitando danni a suolo e soprassuolo;

c) vie di esbosco per trattori: lunghezza massima di 150 metri per ettaro di intervento (comunque sempre inferiori a 1 chilometro), larghezza massima non superiore a 3 metri e altezza della scarpata non superiore a 1 metro. Il superamento di uno o più di tali parametri comporta la necessità delle autorizzazioni previste dalle norme per la modificazione e la trasformazione d'uso del suolo.

Che differenza c'è fra le vie di esbosco per trattori e le piste o le strade forestali?

Le vie di esbosco sono opere temporanee (il loro impiego è limitato alla durata dell'intervento selvicolturale) con parametri costruttivi stabiliti dal regolamento (riportati sopra) e non devono essere autorizzate.

Le strade e le piste (viabilità forestale) sono opere permanenti che devono essere progettate e autorizzate. La loro progettazione prevede rilievi del terreno svolti da tecnici professionisti e, nella rete Natura 2000, una valutazione di incidenza. Il regolamento distingue diverse tipologie di strade (camionabili principali, camionabili secondarie e trattorabili) e piste (camionabili e trattorabili) in relazione alle caratteristiche costruttive (artt. 49, 50).

Cosa occorre fare sulle vie di esbosco alla fine dell'intervento selvicolturale?

Devono essere chiusi gli accessi, ad esempio con massi o legname e, nei tratti di pendenza superiori al 20%, realizzati solchi trasversali distanti fra loro 10-20 metri per intercettare le acque superficiali ed evitare l'erosione del suolo. Le vie di esbosco per gravità devono essere sistemate in modo da evitare fenomeni di erosione (art. 34).

Cosa occorre fare sulle strade e sulle piste forestali alla fine dell'intervento selvicolturale?

È necessario prevedere la sistemazione del piano viabile e il ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali (art. 34).

CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITÀ (ARTT. 42, 42 BIS, 42 TER)

Il regolamento forestale prescrive una serie di accorgimenti per la conservazione della biodiversità da attuare in occasione degli interventi selvicolturali in tutti i boschi.

Cosa si intende per biodiversità forestale?

È la varietà di esseri viventi che costituiscono

ed abitano il bosco: comprende sia le specie vegetali (arboree, arbustive, erbacee), sia quelle animali e gli altri organismi legati all'ambiente forestale.

La sua conservazione risulta essenziale in quanto consente di preservare lo stato funzionale del territorio in cui vive e lavora l'uomo stesso.

Cosa prevede nello specifico il regolamento?

La tutela delle specie forestali spontanee sporadiche.

Il regolamento definisce un elenco di specie sporadiche (allegato D), prescrivendone il rilascio in occasione degli interventi selvicolturali, se presenti con meno di 20 esemplari ad ettaro, al fine di favorirne la disseminazione. Queste sono conteggiate tra le matricine e le riserve nelle ceduazioni e nel governo misto, e sono favorite come portaseme nei tagli intercalari e di maturità delle fustaie. Sono considerate sporadiche, a meno che non definiscano specifica categoria, gli aceri, gli olmi, i tigli, i frassini, i sorbi, i ciliegi, il pero e il melo selvatici, e, in zone non montane, il faggio e il pino silvestre.

LA CONSERVAZIONE DI ALBERI AD INVECCHIAMENTO INDEFINITO.

In occasione dei tagli di utilizzazione e di ripristino dei boschi danneggiati o distrutti, sia cedui che fustaie, è obbligatorio conservare a tempo indefinito almeno un albero vivo e, ove presente, anche un albero morto, ogni 5.000 metri quadrati o frazione di bosco interessato dall'intervento.

Questi soggetti non devono creare pericolo per l'incolumità pubblica, impedire il deflusso delle acque o interferire con le reti tecnologiche e devono essere scelti tra le specie autoctone tipiche della stazione; le specie non autoctone possono essere idonee se ospitano nidificazioni.

Se l'intervento è oggetto di autorizzazione con progetto (art. 6) o se è previsto da un Piano Forestale Aziendale, gli alberi da rilasciare a questo scopo vanno contrassegnati con vernice indelebile sul tronco e sulla ceppaia.

Il contenimento delle specie esotiche invasive (elencate nell'allegato E del regolamento): quercia rossa (*Quercus rubra*), ciliegio tardivo (*Prunus serotina*), ailanto (*Ailanthus altissima*), acero americano (*Acer negundo*), paulonia (*Paulownia tomentosa*), olmo siberiano (*Ulmus pumila*).

BOSCHI IN SITUAZIONI SPECIALI (ARTT. 35, 36, 37, 38)

Rientrano in questa casistica: boschi da seme inseriti nel registro regionale dei materiali forestali di propagazione (art. 35), rimboschimenti e imboschimenti (art. 36), aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 37) e delle reti tecnologiche (art. 38).

Come posso sapere se l'intervento ricade in un bosco da seme e quali interventi e procedure sono previsti?

È possibile rivolgersi ad uno Sportello forestale con i dati catastali o consultare il SIFOR in accesso libero, nella sezione ricadenza particelle catastali (www.sistemapiemonte.it/cms/privati/territorio/servizi/526).

È sempre prevista la comunicazione semplice anche per interventi sotto i 5.000 metri quadrati. Negli interventi per cui è richiesta l'autorizzazione i portaseme vanno contrassegnati in modo indelebile.

Quali interventi e procedure sono previsti nei rimboschimenti e negli imboschimenti?

Il regolamento prevede una gestione orientata alla rinaturalizzazione. Nei rimboschimenti di specie esotiche o autoctone ma non adatte alla stazione deve essere favorito l'inserimento di specie autoctone, anche mediante la sostituzione delle specie non adatte (art. 12).

Nel caso di nuovi imboschimenti questi vanno eseguiti con materiale di propagazione di specie arboree autoctone, elencate nell'allegato C, certificato ai sensi della legge forestale. In mancanza di questo materiale è possibile impiegare quello proveniente da regioni limitrofe purché dotato di idoneo certificato.

Quali interventi e procedure sono previsti nelle aree di pertinenza dei corpi idrici?

Il regolamento forestale si applica alle aree di pertinenza dei corpi idrici (art. 37) anche nel

caso in cui le formazioni arboree-arbustive non siano classificabili come bosco. In tali contesti possono essere eseguiti diversi interventi;

Quali interventi e procedure sono previsti nelle aree di pertinenza di reti tecnologiche?

Nelle aree di pertinenza di strade pubbliche, elettrodotti e altre reti tecnologiche gli interventi previsti dalle norme di settore o dalle servitù, e finalizzati al regolare funzionamento delle reti, possono essere eseguiti tutto l'anno, in deroga al regolamento forestale e non risultano soggetti ad alcuna procedura.

RETE NATURA 2000 E AREE PROTETTE: PROCEDURE E MISURE DI CONSERVAZIONE (ARTT. 7, 30)

Nel caso di interventi in Aree protette o in siti della rete Natura 2000 i riferimenti per le procedure cambiano e si devono applicare norme particolari definite Misure di Conservazione (M.d.C.). Le M.d.C. per i siti della rete Natura 2000 sono state approvate con D.G.R. 54-7409 (2014) e ss.mm.ii., per le Aree protette non facenti parte della rete Natura 2000 sono invece contenute nell'art. 30 del regolamento forestale.

Come faccio a sapere se un bosco ricade in un'area protetta e/o nella rete Natura 2000?

Disponendo dei dati catastali è possibile consultare il SIFOR in accesso libero, nella sezione ricadenza particelle catastali, in alternativa rivolgendosi ad uno Sportello forestale.

Come posso sapere se l'intervento da eseguire ricade nella comunicazione semplice o nell'autorizzazione con progetto?

Nei siti della rete Natura 2000 gli interventi fino a 0,5 ettari per singola proprietà e per anno solare, se conformi alle Misure di Conservazione (M.d.C.), sono realizzati previa comunicazione semplice (art. 4).

Pianificazione forestale con Valutazione d'incidenza		Pianificazione forestale		Senza pianificazione	
interventi previsti dalla pianificazione	interventi non previsti	interventi previsti che rispettano le M.d.C.	Interventi non previsti	interventi che rispettano le M.d.C.	interventi non previsti
comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento (art. 6)	comunicazione semplice	autorizzazione con progetto di intervento + VI	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento + VI

In caso contrario e per superfici maggiori si possono verificare tre situazioni principali, di seguito riportate in modo schematico, a seconda che si tratti di interventi previsti o meno da strumenti di pianificazione forestale e che sia stata fatta una Valutazione d'Incidenza (VI).

Nelle aree protette non facenti parte della rete Natura 2000 gli interventi fino a 0,5 ettari per singola proprietà e per anno solare, se conformi all'art. 30 del regolamento forestale, sono realizzati previa comunicazione semplice (art. 4).

In caso contrario e per superfici maggiori si applicano le misure di conservazione di cui all'art. 30 e sono previste le situazioni illustrate nella tabella a fondo pagina.

Anche nei siti di Natura 2000 e nelle Aree protette vale l'estensione della comunicazione semplice a 10 ettari per le ditte iscritte all'Albo delle imprese forestali con almeno un addetto in possesso della qualifica professionale di Operatore forestale.

Esistono casi in cui non si applica alcuna procedura?

No. Nelle aree protette e nella rete Natura 2000, in tutti i casi e per qualsiasi intervento è sempre richiesta almeno la comunicazione semplice, anche per superfici inferiori a 5.000 metri quadrati e per autoconsumo.

Quali sono le prescrizioni contenute nelle Misure di Conservazione?

Le M.d.C. prevedono norme più restrittive per i tagli boschivi, finalizzate alla tutela degli ambienti (non solo boschi) e delle specie animali e vegetali presenti quali:

- un periodo di sospensione degli interventi (silenzio selvicolturale), dal 1° aprile al 15 giugno fino a 1000 metri di quota, dal 1° maggio al 15 luglio oltre i 1000 metri di quota, con anticipo al 1° febbraio in presenza di garzaie;
- rilascio nei cedui costituenti habitat d'interesse comunitario di una copertura residua

almeno del 25% e di tutte le specie autoctone nei Robinieti;

- tagli nelle aree di pertinenza dei corpi idrici su fasce di sviluppo lineare non superiori a 500 metri, separate fra loro da tratti di pari lunghezza. Quando l'alveo ha ampiezza superiore ai 10 metri le fasce tagliate sulle due sponde devono essere alternate fra loro;

- limiti di estensione delle singole tagliate (2 ettari per le ceduzioni e 5 ettari per il governo misto in habitat d'interesse comunitari o 5 ettari nei Robinieti);

- gestione a governo misto o fustaia dei cedui di Querceti di rovere e Cerrete;

- gestione a fustaia dei boschi di neoformazione, ad esclusione di Robinieti e Castagneti;

- rilascio del 50% della copertura arbustiva, della ramaglia e dei cimali in bosco;

- rilascio di un maggior numero di alberi per la biodiversità: uno vivo ogni 2.500 metri quadrati d'intervento; 50% di quelli morti, con un minimo di 1 ogni 2.500 metri quadrati;

- controllo selettivo delle specie esotiche invasive (vedi guida "Le specie forestali arboree esotiche - Riconoscimento e gestione").

L'elenco non è esaustivo, anche perché possono essere prescritte M.d.C. Sitospecifiche per tutelare particolari valori ambientali, riferite anche a specie animali, vegetali o ad habitat non forestali compresenti.

Per l'elenco delle categorie forestali costituenti habitat d'interesse comunitario si rimanda al regolamento forestale (all. A, tab. 1 e 2).

Per questo motivo, in caso si debba operare in Aree protette o in rete Natura 2000, anche per interventi non prettamente forestali, è importante fare sempre riferimento agli Enti gestori, che spesso svolgono anche la funzione di Sportello forestale. Nei siti in rete Natura 2000, se non ZPS (zona di protezione speciale), il silenzio selvicolturale è superabile con valutazione di incidenza.

Pianificazione forestale		Senza pianificazione	
interventi previsti dalla pianificazione	interventi non previsti	interventi che rispettano l'art. 30	interventi non previsti
Comunicazione semplice	Autorizzazione con progetto di intervento	comunicazione semplice / autorizzazione con progetto di intervento in relazione alla superficie	autorizzazione con progetto di intervento

NEWSLETTER N. 4 DEL 9 MARZO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS - PROTOCOLLO E CASSA EDILIZIA

Vista la circolare prot. n. 4335 del 5 marzo 2020, predisposta dalla Divisione Personale della Città e relativa a "Misure per il contrasto e contenimento da Covid 19"; vista la successiva comunicazione dell'Area Edilizia Privata prot. n. 2389 del 5 marzo 2020 avente come oggetto "Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori disposizioni operative";

SI DISPONE

temporaneamente, ai fini precauzionali e allo scopo di evitare sovraffollamento, che l'ACCESSO agli sportelli del Protocollo e Cassa Edilizia ubicati al piano terreno del Palazzo dei LL.PP, AVVENGA ESCLUSIVAMENTE SU PRENOTAZIONE previo appuntamento fissato attraverso le agende web di Torino Facile.

A partire dal prossimo 11 marzo, verranno erogati dall'eliminacode posto nell'atrio del Palazzo UNICAMENTE tickets della sola lettera "P" dedicata ai Prenotati.

L'erogazione dei tickets delle lettere "A" e "C" sarà temporaneamente sospesa.

Sarà, inoltre, sospesa l'erogazione dei tickets della lettera "F", relativa alle informazioni sulle pratiche edilizie, che saranno comunque fornite attraverso il canale della posta elettronica ai seguenti indirizzi:

sportello.edilizio@comune.torino.it;

sportello.edilizia@cert.comune.torino.it

L'accesso all'Ufficio "Accesso agli Atti (Legge 241/90 e s.m.i.)" avverrà attraverso i singoli appuntamenti, fissati dall'Ufficio preposto, sulla base delle richieste presentate.

Si invita, altresì, l'utenza ad utilizzare, ove possibile, il bonifico bancario ordinario in relazione ai pagamenti verso la Cassa Edilizia.

Le disposizioni suddette sono da considerarsi di carattere temporaneo e in funzione dell'evolversi della situazione sanitaria nazionale.

Il dirigente dei Servizi al Territorio Edilizia e Urbanistica Arch. Oscar Caddia

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>

NEWSLETTER N. 5 DEL 10 MARZO 2020

EMERGENZA CORONAVIRUS - ARA EDILIZIA PRIVATA

In relazione alla contestuale necessità di ridurre ove sia possibile gli spostamenti delle persone e gli incontri fisici, l'Area Edilizia Privata, al fine di garantire la continuità dei servizi di ricevimento del pubblico, a partire da venerdì 6 marzo u.s., ha provveduto:

- a rafforzare i servizi di interazione telematica attraverso Skype già disponibili per le unità funzionali "Informazioni Sistema EdificaTO", Informazioni per interventi edilizi "Verifiche SCIA", "Verifiche SCA", "Verifiche CILA", Informazioni "Vigilanza Edilizia";
- ad attivare nuovi servizi di ricevimento in modalità telematica attraverso Skype per le unità funzionali "Permessi di Costruire".

Nei prossimi giorni saranno resi operativi ulteriori analoghi servizi per tutte le aree funzionali afferenti all'Edilizia Privata.

Si ricorda che attraverso il portale MUDE Piemonte è possibile presentare:

- a partire da giovedì 5 marzo u.s. la "Denuncia lavori di costruzione in zona sismica" (Calcoli strutturali);
- a partire dal mese di ottobre 2019 le domande relative a Permessi di Costruire;
- le comunicazioni / segnalazioni relative a CILA, SCIA, SCA.

Si invitano gli utenti ad utilizzare il portale MUDE Piemonte per la presentazione di tutte le nuove pratiche afferenti alle tipologie sopra descritte.

I dirigenti dell'Area Edilizia Privata

Link utili:

- Home page Sportello: <http://www.comune.torino.it/ediliziaprivata/>

Notizie dallo sportello per l'Edilizia e l'Urbanistica della Città di Torino



MOSTRA-DOCUMENTARIO A VILLA REMMERT

FOTO RICORDO DEI RAGAZZI DEL FERMI GALILEI

Articolo tratto da *La Stampa* 9 febbraio 2020 "Tutti i colori della tragedia nelle foto ricordo dei ragazzi"

Nelle stanze di Villa Remmert di Ciriè si è potuto rivivere il dramma industriale dell'ex Ipca, quella che era conosciuta come «la fabbrica dei colori» e che si è lasciata alle spalle una scia di 134 operai morti per tumore alla vescica.

E' stato raccontato dalle fotografie degli allievi del Fermi-Galilei (geometri e liceo) di Ciriè che, proprio attraverso le immagini, hanno cercato di documentare una delle più grandi tragedie del lavoro e di inquinamento ambientale di

terreni che, ancora oggi, a quasi quarant'anni dal la chiusura dell'azienda, devono ancora essere bonificati da solventi e aniline.

«L'intenzione è quella di evocare un ricordo indelebile che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi» ha raccontato la professoressa Livia Tarisso la referente scientifica del progetto.

«Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

E poi sono usciti dalle aule per esplorare il territorio e trovare la giusta immagine che concretizzasse la loro idea di colore.

I ragazzi, coadiuvati dai docenti Giorgio Bolligione, Alessio Calabrese, Caterina Mazzone e Donatella Perello, hanno poi trasformato in una fotografia quelle sensazioni provate per una storia che non conoscevano e che è stata loro raccontata da Cinzia Franza, figlia di Benito Franza. Lui, insieme al collega Albino Stella, nel 1968 ebbe il coraggio di denunciare e portare a conoscenza dell'opinione pubblica la tragedia dell'Ipca.

Ne scaturì un'azione penale che segnò l'inizio, non solo in Piemonte, della storia dei processi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

"Per la città la vicenda è ancora aperta ed è giusto che i giovani conoscano questa storia, un argomento ancora molto presente nei ciriacesi-riflette Domenica Calza, Consigliera Comunale



A Villa Remmert di Ciriè una mostra-documentaria realizzata dagli studenti

I 134 operai morti dell'ex Ipca Tutti i colori della tragedia nelle foto-ricordo dei ragazzi

LA TRAGEDIA
Nelle stanze di Villa Remmert di Ciriè, proprio attraverso le immagini, hanno cercato di documentare una delle più grandi tragedie del lavoro e di inquinamento ambientale di...

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

...che lo stabilimento dei colori ha lasciato alla cittadina e ai paesi limitrofi. Livia Tarisso, la referente scientifica del progetto «Sguardo a colori», nato da un'idea del regista Max Chicco. Studio che ha vinto il bando Siae "Per chi crea", destinato ai ragazzi delle scuole su periori. Giovani che hanno, prima imparato alcune tecniche di fotografia da esperti del settore come Maria Vernetti, Umberto Mosca, Samuela Nigra e Francesca Di Martino, che hanno presentato le potenzialità dei nuovi strumenti di comunicazione.

con delega alle Pari Opportunità e Biblioteca - Siamo soddisfatti di questa iniziativa perché gli studenti devono essere sempre più sensibilizzati sul rispetto dell'ambiente, un tema di

grande attualità".

Questo progetto è stato l'ideale continuazione del precedente "La fabbrica del Sogno" un film realizzato dallo stesso Istituto.

VILLA REMMERT

Edificata tra il 1902 e il 1906 in stile Art Nouveau, su progetto dell'architetto Roberto Fenoglio. Di pregio architettonico, dotata di un ampio parco con annesso edificio ad uso agricolo, era di proprietà della famiglia Remmert che a Ciriè e in altre località delle Valli di Lanzo insediò i propri opifici. Nel 1988 viene acquistata dal comune e dal maggio 2006 ospita mostre di arte contemporanea gestite dalla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. La prestigiosa residenza è stata infatti destinata alla divulgazione del patrimonio artistico e storico, utilizzata nel corso degli ultimi anni con



importanti esposizioni organizzate da Galleria d'Arte Moderna di Torino, Centro Italiano per le Arti e la Cultura, Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, Città di Ciriè e Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici del Piemonte.

EX IPCA

L'Industria Piemontese dei Colori di Anilina viene fondata nel 1922 dai fratelli Sereno e Alfredo Ghisotti nel territorio della frazione Borche, dove prima sorgeva una fabbrica di fiammiferi.

La fabbrica è passata alla storia per una tragica vicenda di inquinamento ambientale e per i moltissimi lavoratori deceduti per cancro alla vescica.

Nel 1972 due ex operai dell'IPCA, Albino Stella e Benito Franza, entrambi ammalati di tumore alla vescica, presentano denuncia contro la fabbrica. Nel 1977, al termine di un lungo e tortuoso processo, i titolari e i dirigenti dell'azienda vengono condannati per

omicidio colposo. L'IPCA chiude definitivamente i battenti nel 1982. Da una ricerca condotta dall'INAIL emerge che 168 lavoratori dell'IPCA sono deceduti per cancro alla vescica.

Nel 2005 viene realizzato il documentario Non si deve morire per vivere, del regista Daniele Gaglianone (Ancona, 1966), al quale partecipano Cinzia Franza, Daniele Stella, figli dei due operai che denunciarono l'azienda e Paolo Randi, ex lavoratore dell'IPCA, il quale racconta le terribili condizioni di lavoro a cui erano sottoposti gli operai della fabbrica.



IL GEOMETRA

